

RESOCONTO STENOGRAFICO

91ª SEDUTA

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1997

Presidenza del vicepresidente BATTAGLIA

INDICE

	Pag.
Disegni di legge	
«Disposizioni in materia di decadenza dei Comitati regionali di controllo» (449/A)	
(Discussione):	
PRESIDENTE	8
BASILE FILADELFIO, <i>presidente della Commissione</i>	9
DI MARTINO (SI)	9
PIRO (MD - La Rete - AD)	9
«Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie» (279/A)	
(Richiesta di prelievo):	
PRESIDENTE	10
DI MARTINO (SI)	9
(Discussione):	
PRESIDENTE	10, 26, 49
SUDANO, <i>presidente della Commissione</i>	10, 26
SILVESTRO (PDS-SE)	10, 23, 34, 37
FLERES, <i>assessore per la cooperazione, il com- mercio, l'artigianato e la pesca</i> 12, 14, 15, 19, 25, 28, 33, 43	
PIRO (MD-La Rete-AD) 15, 20, 24, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 44	
CINTOLA (PSS)	16, 27, 29, 30, 33, 35, 46
LO GIUDICE (CCD)	18
BUFARDECI (FI)	18, 24, 46
BARBAGALLO SALVINO, (CCD) <i>relatore</i>	19, 42
SPEZIALE (PDS-SE)	21, 38
MARTINO (RC)	22
BENINATI (FI)	23
ZAGO (PDS-SE)	23
PIGNATARO (PDS-SE)	31
GIANNOPOLLO (PDS-SE)	45
AULICINO (CDU)	48
DI MARTINO (SI)	49
CAPODICASA (PDS-SE)	49

Interpellanze	
(Annunzio)	5
Interrogazioni	
(Annunzio)	1
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	9
DI MARTINO (SI)	9
PIRO (MD - La Rete - AD)	9
(*) Intervento corretto dall'oratore.	

La seduta è aperta alle ore 11.00

PIRO, *segretario*, dà lettura al processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate:

PIRO, *segretario*:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che il tratto ferroviario Trapani-Palermo non è funzionante nel migliore dei modi per rendere un servizio più soddisfacente alle attese dell'utenza;

considerato che:

in tale tratto occorrerebbero interventi infra-

strutturali quali la realizzazione di cavalcavia e sottovia nei comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetro ed interventi di ristrutturazione mirata su determinati punti del tratto ferroviario Palermo-Trapani, via Castelvetro e Milo;

occorrerebbe effettuare il completamento del raddoppio della Palermo-Punta Raisi che consentirebbe l'aumento della velocità commerciale e lo snellimento del traffico, con guadagno sui tempi di percorrenza;

è il caso che la Regione cominci a rendere esecutivo l'emendamento europeo che prevede lo spostamento del trasporto merci a lunga percorrenza dalla strada alla ferrovia;

è necessario un intervento della Regione presso gli uffici addetti (Trasporto Locali e Ufficio Orari) affinché modifichino le attuali tracce orarie togliendo gli allungamenti di percorrenza per i treni da Palermo per Trapani, via Castelvetro e Milo, e viceversa;

la provincia di Trapani è l'unica in Sicilia a non avere un collegamento diretto con Roma;

per sapere quali interventi codesto Assessorato intenda intraprendere per l'eliminazione degli allungamenti di percorrenza che non costerebbero nulla, mentre la società Ferrovie dello Stato risparmierebbe molti milioni, e per realizzare un 'servizio-orario' che soddisfi le esigenze dei pendolari che dalla provincia si recano a Palermo e viceversa, in coincidenza con i treni da e per il Nord, in considerazione del fatto che la Regione, oltre che essere portavoce, può farsi carico economicamente per risolvere dette problematiche, dalla soluzione delle quali conseguirebbe il rilancio dell'economia e dell'occupazione nella provincia di Trapani». (1116)

NAVARRA

«All'Assessore alla Presidenza, premesso che:

ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985,

recante l'acquisto di alloggi per le Forze dell'ordine impegnate nella lotta in Sicilia contro la delinquenza mafiosa, la Regione siciliana procedeva all'acquisto di due lotti di appartamenti per complessive otto unità abitative nel comune di Floridia, provincia di Siracusa, in via Zappulla e in via Verga, nonché di un alloggio a Brucoli, frazione di Augusta, da assegnarsi in locazione semplice al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria in servizio nella provincia di Siracusa;

l'art. 3 della citata l.r. n. 54 del 1985 demandava la regolamentazione della fase di assegnazione degli alloggi all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia; con proprio atto del 31.12.1987 l'Alto Commissario delegava il Prefetto di Siracusa per l'espletamento dell'iter burocratico per l'assegnazione degli alloggi in argomento;

in data 15.7.1993 la Prefettura di Siracusa pubblicava il bando di concorso per l'assegnazione di locazione semplice degli alloggi; tuttavia, la Prefettura, acquisite le istanze degli interessati, non ha potuto procedere alla formazione della graduatoria per il mancato perfezionamento dell'atto di acquisto degli immobili;

finalmente, in data 10 marzo 1995, la Presidenza della Regione ha comunicato la conclusione del contratto di compravendita e la Prefettura, considerato il lasso di tempo intercorso, ha invitato coloro che avevano presentato la domanda di assegnazione a dichiarare che nulla era cambiato circa la loro situazione in ordine all'alloggio ed al servizio;

con la l.r. n. 8 del 1994 le competenze, già attribuite con la precedente normativa all'Alto Commissario, sono state trasferite al Presidente della Regione;

con propria circolare del 22.1.1996, l'Assessore alla Presidenza ha provveduto ad una nuova regolamentazione della procedura di assegnazione degli alloggi acquistati per le Forze dell'ordine con l'individuazione di nuovi criteri

e modalità di assegnazione, vanificando tutto l'iter precedentemente avviato;

nella medesima circolare è prevista la nomina di una commissione provinciale cui spetta provvedere all'assegnazione degli alloggi; a tutt'oggi la commissione per la provincia di Siracusa non si è ancora insediata;

per sapere se:

e quando verranno assegnati gli alloggi, che nel frattempo rischiano di diventare fatiscenti e inabitabili;

non ritenga opportuno provvedere affinché vengano ridotti al minimo i tempi di decisione e di assegnazione degli alloggi». (1117)

ORTISI - PIRO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

nel mese di giugno del 1992, sulla scorta di un protocollo d'intesa siglato nel febbraio del 1991 dalla Regione Siciliana e dalla società 'C.d.C.' di Milano veniva costituita la società 'C.I.S. S.p.A. - Centro Informativo Servizi in Sicilia', con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese siciliane attraverso l'interscambio di informazioni e la creazione di opportunità di collaborazione industriale e di investimenti produttivi;

detta società veniva costituita tra la Camera di commercio di Milano e l'ESPI nella proporzione, rispettivamente del 60% e del 40% del capitale sociale stabilito in 1.200 milioni di lire;

la C.I.S. aveva ottenuto dall'Unione Europea una 'sovvenzione globale' di oltre 12.000 milioni di lire per la realizzazione dei fini societari, poi revocata;

per sapere quali siano i reali motivi che abbiano portato, nell'ottobre del 1995, alla messa in liquidazione della suddetta società». (1119)

CATANOSO

«All'Assessore per la sanità, premesso che è stato ampiamente diffuso in migliaia e migliaia di copie l'allegato volantino;

per sapere:

se conosca questo gruppo di suoi sostenitori che hanno firmato il volantino, pur comprendendo la difficoltà di individuare una fantomatica 'maggioranza silenziosa';

se conosca coloro che hanno distrutto la sanità e l'hanno ridotta allo sbando;

quali siano i soprusi e l'illegalità che ha finora combattuto e a chi abbia dato speranza, visto che avremo interesse a contribuire a questo nobile scopo;

chi siano il 'vecchio sistema affaristico-clientelare...e le vecchie congreghe partitocratiche e consociative che nulla vorrebbero cambiare';

quali siano le sue reazioni e quali iniziative intenda assumere dopo il conclusivo e perentorio invito dei suoi sostenitori ad andare avanti;

se, infine, non giudichi invece questa iniziativa una nuova macchinazione politica nei suoi confronti, una volgare provocazione dei suoi avversari politici, che così facendo, con l'arma dell'ironia e del raggirò, vogliono fermare la sua straordinaria azione innovativa». (1120)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

ZANNA - PIGNATARO - CIPRIANI - BATTAGLIA
SILVESTRO - CRISAFULLI - MONACO - PIRO
LO CERTO

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

PIRO, segretario:

«All'Assessore per l'industria, premesso:

che con l'approvazione dei patti parasociali tra l'E.M.S. e gli azionisti privati si stabiliva che l'ente regionale si impegnava, ove necessario, ad assorbire e/o collocare altrove eventuale eccedenza di personale dell'«Elitaliana S.p.A.»;

altresì che nei mesi di febbraio e luglio 1995 sono state licenziate 3 unità amministrative ed un dirigente;

che con tali licenziamenti non vengono rispettati gli impegni tra l'E.M.S. e l'Assessorato di controllo competente e viene meno la garanzia del posto di lavoro, previsto dall'art.7, comma 9, dei patti parasociali;

considerato:

che tali licenziamenti sono gli unici avvenuti nell'ambito delle partecipazioni regionali, ove tutti i posti di lavoro sotto varie forme, sono stati sempre salvaguardati;

infine, che anche recentemente per i dipendenti della «SCAM», «ICAM» e «GECOMECCANICA», sono stati sospesi i licenziamenti annunciati;

per sapere:

le ragioni della discriminazione ai danni di solo quattro dipendenti di una società delle partecipazioni regionali («ELITALIANA S.p.A.»);

quali iniziative intenda assumere per risolvere il problema del posto di lavoro dei quattro dipendenti dell'«ELITALIANA S.p.A.», unitamente a quello degli altri dipendenti degli enti economici regionali e delle loro partecipazioni;

quale soluzione provvisoria intende adottare, in tempi brevissimi, per garantire il posto di lavoro ai quattro dipendenti della precitata società». (1114)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

DI MARTINO

«All'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

nel comune di Trabia l'IACP di Palermo ha realizzato, in base alla legge regionale n. 86 del 1981, 65 alloggi per un importo complessivo di 7.325.000.000;

tali alloggi, ultimati nell'ottobre del 1994, sono già stati assegnati e richiedono la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria onde consentire gli allacciamenti idrici, elettrici e fognanti;

in mancanza della realizzazione di tali opere è stata praticamente impossibile la consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari e ciò ha determinato occupazioni abusive;

il Comune di Trabia ha predisposto il progetto generale per le urbanizzazioni della zona P.E.E.P che prevede una spesa di L. 4.200.000.000, per il quale, già da parecchi anni, è stata avanzata richiesta di finanziamento all'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

è stato quantificato in £.832.000.000 l'importo complessivo relativo allo stralcio dei lavori necessari alla realizzazione della strada di accesso agli edifici e delle relative opere di urbanizzazione;

con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7.4.1997, relativo alla ripartizione di risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome per interventi di edilizia agevolata, sono stati stanziati 800 miliardi per interventi di edilizia agevolata, da utilizzare per le finalità di cui alla legge 4.12.1993, n. 493 e che alla Sicilia sono stati attribuiti 64,8 miliardi;

per sapere:

quali siano i motivi del mancato finanziamento relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dei 65 alloggi popolari del comune di Trabia;

se non ritenga opportuno provvedere al più presto a finanziare le suddette opere così da per-

mettere al Comune di Trabia la consegna degli alloggi ed evitare occupazioni abusive che possono determinare ingenti danni alle strutture realizzate;

quali iniziative abbia assunto e intenda assumere per creare le condizioni necessarie affinché possano essere utilizzati tutti i fondi stanziati dallo Stato per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata». (1115)

PIRO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore alla Presidenza e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che a seguito di un incendio verificatosi nel novembre '96 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sede a Palermo, ha dovuto traslocare i propri uffici da Villa Belmonte, stabilendosi, per disposizione della Regione, nel complesso del Castello Utveggo, attualmente occupato dal CERISDI;

tenuto conto che tale sistemazione, per la notevole distanza dal centro abitato di Palermo, comporta gravi disagi per tutti gli operatori: avvocati, giudici, personale amministrativo e forze dell'ordine;

considerato che per il decoro e la dignità del C.G.A. a fronte di indicazioni prospettate dagli organi della Regione ritenute poco praticabili, è indispensabile, invece, individuare soluzioni idonee e concrete tra le quali un intervento urgente di ristrutturazione dei locali di Villa Belmonte;

atteso che, a fronte di una ricerca oculata e dignitosa di risoluzione del problema, appare contraddittorio quanto dichiarato dal coordinatore del gruppo 'Demanio e Patrimonio immobiliare' dell'Assessorato regionale alla Presidenza, che l'impianto elettrico a piano terra e la sala udienza di Villa Belmonte sarebbero state attivate entro il 31 maggio scorso, quando invece nessun lavoro risulta effettuato in tale direzione in questi due ultimi mesi;

per sapere se, a fronte dell'attuale situazione di emergenza, che determina un clima di asso-

luta confusione che ormai si protrae da oltre sei mesi, i rappresentanti del Governo regionale, non ritengano più produttivo attivarsi, con la massima solerzia, per la soluzione del problema, che passi attraverso una ristrutturazione soddisfacente di quei locali di Villa Belmonte, in atto inidonei, con urgenti procedure di progettazione e di esecuzione dei lavori, coordinate dall'Ispettorato tecnico regionale e con gli altri organi tecnici dell'Amministrazione regionale, per pervenire, entro la fine dell'anno, a risultati concreti». (1118)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

CIMINO - BENINATI - LEONTINI
MISURACA - CROCE

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate sono già state inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

PIRO, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che:

in applicazione dell'art. 3 della l.r. 7.3.1997, n. 6, sui diritti d'ingresso, l'Assessorato Beni culturali ha emanato la circolare n. 1881 del 14.4. 1997, che, nell'individuare i siti autonomi e quelli dipendenti dalle soprintendenze, fissa il costo del biglietto d'ingresso in lire 8.000 per i primi e in lire 4.000 per i secondi;

nelle nove province siciliane non tutti i siti archeologici sono stati individuati e quelli riconosciuti di fatto non sono stati ancora attivati;

nella sola provincia di Agrigento si sono localizzate soltanto tre aree (la casa di Pirandello, il Museo Archeologico regionale e la zona della Valle dei Templi) senza considerare, ad esem-

pio, il Quartiere ellenistico romano, il Tempio di Demetra, il Tempio di Esculapio ed altri;

il decreto di istituzione o di adeguamento del biglietto d'ingresso nei siti individuati, così come stabilito dalla stessa circolare n. 1881, non è stato ancora emesso;

in altre importanti zone archeologiche del nostro Paese, ma anche in Europa, basti pensare all'Acropoli di Atene, il biglietto d'ingresso per i turisti supera il prezzo di lire 4.000, in rapporto alla qualità dei servizi che si possono garantire;

ritenuto che la mancata attivazione dei siti archeologici individuati e l'assenza del decreto istitutivo o di adeguamento del biglietto d'ingresso impedisce, di conseguenza, la stipula delle convenzioni che l'Amministrazione regionale può operare con soggetti pubblici e privati, aggravando una situazione di disoccupazione strutturale presente nella nostra Regione;

per conoscere:

per quali ragioni siano stati individuati soltanto alcuni siti archeologici nelle nove province siciliane;

per quali motivi le zone archeologiche localizzate non siano state attivate e se non ritengano opportuno provvedere con urgenza;

quali motivazioni abbiano impedito, ad oggi, l'emanazione del decreto attuativo per l'istituzione o l'adeguamento del biglietto d'ingresso;

quale criterio sia stato applicato nello stabilire il costo dei biglietti d'ingresso nelle zone archeologiche individuate;

se non si ritenga opportuno, come già fatto in altre zone archeologiche d'Italia e d'Europa, innalzare il prezzo del biglietto d'ingresso nei siti archeologici a lire 8.000, al fine di garantire un'adeguata prestazione dei servizi e fissare a lire 10.000 il prezzo di un biglietto circolare per quelle zone archeologiche di particolare rile-

vanza monumentale, quale, ad esempio, la Valle dei Templi di Agrigento». (140)

VELLA - MARTINO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

già con l'interpellanza n. 131 del 22 maggio scorso i sottoscritti interpellanti hanno chiesto di sapere se e come l'Assessore per il territorio intenda garantire l'attuazione del piano di decementificazione del litorale di Isola delle Femmine concordato con la Capitaneria di porto di Palermo ed eventualmente quali provvedimenti intenda promuovere e sollecitare nei confronti di quanti vi si oppongono;

in quell'atto ispettivo veniva segnalato come da parte di alcuni funzionari di quel Comune, e segnatamente da parte dell'architetto Giovanni Albert, responsabile della repressione dell'abusivismo, siano stati opposti più volte diversi e strumentali rifiuti all'attuazione del Piano e si ricordava che proprio sulla mancata attività repressiva dell'abusivismo sono in corso indagini da parte della Magistratura che coinvolgono anche l'ex sindaco Vincenzo Di Maggio;

secondo quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi, nel corso di un incontro tenutosi presso l'Assessorato, da parte dell'Assessore sarebbe stata espressa l'intenzione di prorogare i termini per dare attuazione al piano di decementificazione fino al 1999;

tale decisione, se attuata, costituirebbe un grave passo indietro, rischiando di mostrare una certa 'malleabilità' e 'permeabilità' dell'Amministrazione alle pressioni e agli interessi di quanti negli anni hanno agito con arroganza in spregio alle leggi di tutela ambientale e facendo del bene demaniale costituito dalla spiaggia una fonte di guadagno privato;

un'eventuale decisione dell'Assessore nel senso su richiamato apparirebbe ancora più incomprensibile nel momento in cui l'intero Consiglio comunale di Isola ha votato un documento

a favore della completa decementificazione e nel momento in cui ormai quasi tutti i gestori hanno avviato i lavori o hanno presentato i progetti per la riduzione di area occupata sull'arenile e per la sostituzione delle cabine fisse in cemento con quelle stagionali in legno;

allo stesso tempo, un'eventuale proroga dei termini andrebbe a premiare quegli ultimi gestori dei lidi abusivi che si sono ostinati a non ottemperare agli obblighi del piano;

per conoscere:

se corrisponda a verità che l'Assessore abbia manifestato l'intenzione di prorogare i termini di applicazione del piano di decementificazione del litorale di Isola delle Femmine;

in caso affermativo, quali motivazioni vengano addotte a sostegno di tale scelta e se non ritengano che essa vada rivista alla luce della posizione unanime assunta dal Consiglio comunale di quel paese;

quali iniziative intendano promuovere nei confronti dei proprietari e gestori dei lidi che fino ad oggi si sono rifiutati di ottemperare agli obblighi del piano e di tutti coloro che, a qualunque titolo, ne hanno ritardato o impedito l'attuazione». (141)

PIRO - FORGIONE - ZANGARA - ZANNA

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con D.A. 129/Dru del 27 marzo scorso, è stato nominato un commissario *ad acta* presso l'Amministrazione comunale di Trabia per il convenzionamento del piano di lottizzazione della società 'L'Uliveto Sas', approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 5 agosto 1994 con delibera n. 116;

tale piano di lottizzazione fu approvato congiuntamente ad altri due (delibere 114 e 115) poche ore prima che lo stesso Consiglio comunale approvasse con delibera 121 del 9 agosto il nuovo piano regolatore generale della città, che

ridimensionò notevolmente le previsioni relative alle tre aree interessate, riducendo l'indice di edificabilità da 0.20 a 0.10 mc/mq;

all'atto dell'approvazione dei tre succitati piani di lottizzazione, i vincoli di piano erano scaduti (in data 31.12.1993) e pertanto il Consiglio comunale avrebbe dovuto accertare, prima di procedere alla stessa approvazione, che gli stessi avessero reperito al proprio interno, a norma della circolare dell'Assessorato n. 2/94, le quantità minime fissate dal DM 1444 del 2.4.1968 per le urbanizzazioni primarie e secondarie;

a seguito della presentazione di diversi atti ispettivi, l'Assessore per il territorio *pro tempore* ha disposto, in data 9.2.1995, un'ispezione;

nella relazione conclusiva, gli ispettori incaricati, dopo aver rilevato che tutti i piani di lottizzazione erano stati approvati in base al PRG delle zone stralciate con D.A. n. 185 del 1979, ne proponevano la revoca perchè ritenuto sovradimensionato 'coprendo indiscriminatamente con previsioni residenziali la quasi totalità del territorio comunale' e perchè 'non prevede, in sede propria, nella quantità e nella qualità, una rete di servizi tale da assicurare la corretta gestione del territorio, in rapporto anche alla abnorme estensione delle aree da destinare alla residenza stagionale';

la stipula di convenzioni per l'attuazione dei piani di lottizzazione non costituisce atto dovuto ai sensi della legge regionale n. 71 del 1978 e che pertanto la nomina di un commissario *ad acta* non è supportata da alcuna motivazione formale;

nonostante l'Assessorato fosse a conoscenza, a seguito della summenzionata ispezione, dell'irregolarità del piano di lottizzazione e nonostante l'invio di un commissario *ad acta* non fosse necessario per le motivazioni già richiamate, già nel 1995 con D.A. 655/Dru, fu avviato un intervento sostitutivo su richiesta della stessa ditta titolare del piano di lottizzazione;

il funzionario incaricato dell'esecuzione di detto D.A. riscontrò che nè presso l'Ammini-

strazione comunale nè fra gli atti sequestrati dall'autorità giudiziaria a seguito dell'avvio di un'indagine, era possibile reperire copia originale degli elaborati progettuali di lottizzazione e affermò che 'nella deliberazione 116/94 non è possibile evincere quali e quanti siano stati gli elaborati tecnici presentati dalla ditta ed approvati';

il funzionario rilevava inoltre che 'la deliberazione risulta carente dell'indicazione che il progetto di lottizzazione era stato sottoposto al parere del Genio civile e della Soprintendenza ai beni ambientali, nè, in conseguenza, le considerazioni rese da detti organi';

risultava inoltre che nella delibera era omissivo il rilievo mosso dalla CEC in sede di esame del progetto, da cui si evinceva che lo stesso eccedeva i limiti volumetrici;

non era inoltre chiaro se si fosse proceduto alla rielaborazione progettuale al fine di individuare il necessario aumento delle aree destinate a parcheggio all'interno dell'area interessata alla lottizzazione;

il funzionario concludeva quindi affermando che 'in considerazione di tali carenze' non era possibile considerare 'regolari' gli atti relativi all'approvazione della lottizzazione e che l'unico motivo per cui era necessario prendere visione della delibera 116 era 'ai fini dell'avvio del procedimento di annullamento';

per conoscere:

se l'Assessore, all'atto di emanare il richiamato decreto 129/Dru del 27 marzo scorso, fosse a conoscenza della relazione prodotta dal funzionario nominato con D.A. 655/Dru del 24.8.1995, trasmessa anche alla Procura della Repubblica di Termini Imerese in data 11.11.1995;

in caso affermativo, quali motivi lo abbiano spinto ad emanare il decreto 129, in considerazione della palese illegittimità dell'atto cui si intende dare esecuzione e se non ritenga di doverlo ritirare;

se, anche in considerazione del fatto che le evidenti e numerose irregolarità riscontrate per la delibera 116 non sono sanabili e del fatto che essa è stata approvata in modo assolutamente 'frettoloso' dal Consiglio comunale, non ritenga di dover avviare un'indagine per accertare la regolarità degli atti relativi alle altre due delibere riguardanti piani di lottizzazione approvate nella stessa data (delibere 114 e 115 del 5.8.1994) e di dover avviare per tutte il procedimento di annullamento». (142)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

PIRO - ZANNA - MARTINO

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio, senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Discussione di disegni di legge

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Onorevoli colleghi, non essendo presente in Aula nè il Governo nè alcun componente della prima Commissione legislativa permanente 'Affari Istituzionali' la seduta è sospesa per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11.12, è ripresa alle ore 11.40).

La seduta è ripresa.

Discussione del disegno di legge «Disposizioni in materia di decadenza dei Comitati regionali di controllo». (449/A)

PRESIDENTE. Si procede con la discussione del disegno di legge: "Disposizioni in materia

di decadenza dei Comitati regionali di controllo" (449/A), posto al numero 1.

Invito i componenti la prima Commissione legislativa permanente 'Affari Istituzionali' a prendere posto al banco delle commissioni.

In assenza del relatore, ha la facoltà di parlare per svolgere la relazione, il presidente della Commissione.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, dichiaro a nome della Commissione, di rimettermi al testo della relazione scritta.

Sull'ordine dei lavori

DI MARTINO. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, la materia che ci accingiamo ad esaminare riguarda gli enti locali ed a me non risulta che alcuno degli assessori presenti, nemmeno l'Assessore alla Presidenza onorevole Galletti, abbia tale delega. Pertanto, ritengo che il disegno di legge 449/A non possa essere discusso, in assenza dell'Assessore competente in materia.

Le sottopongo questa mia osservazione affinché decida il da farsi.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, il Presidente della Regione è fuori sede, così come l'Assessore per gli enti locali, recatosi all'estero per ragioni del suo ufficio. La informo, tuttavia, che il Presidente della Regione ha comunicato alla Presidenza di aver dato esplicito incarico all'assessore Galletti, presente in Aula, di seguire i lavori relativi alla discussione del disegno di legge.

Considerato tra l'altro, che il Governo è ampiamente rappresentato da tre Assessori, la Presidenza sarebbe orientata a proseguire nell'esame del provvedimento in discussione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, accetterò le deci-

sioni della Presidenza, quali esse siano, tuttavia a me sembra opportuno sottolineare che si pone un problema di natura regolamentare: esiste un'espressa disposizione del nostro Regolamento, in realtà riferita ai lavori di Commissione, con la quale si stabilisce che i lavori della Commissione debbono essere seguiti dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente per la materia che viene trattata.

È evidente la *ratio* di questa disposizione, e nei nostri lavori, costantemente per quanto mi ricordi, si è cercato di seguire la seguente regola: quando si discute un disegno di legge, il Presidente della Regione deve essere presente e quando non lo è comunque deve essere presente l'Assessore competente per trattare la materia.

Ricordo che molto raramente, e solo in particolari circostanze e per un breve periodo, si è consentito che il disegno di legge potesse essere seguito da altri assessori ai quali il Governo affidava il compito di essere presente in Aula.

Dunque, signor Presidente, si pone una questione regolamentare che credo debba essere affrontata e risolta una volta e per tutte o facendo riferimento alla prassi costantemente seguita in Assemblea o attraverso una interpretazione regolamentare, che a maggiore ausilio della Presidenza può essere data dalla Commissione per il Regolamento che è istituita ed esiste proprio per svolgere anche funzioni interpretative del nostro Regolamento.

In ogni caso - ripeto - sono pronto ad accettare, senza contestarla, qualsiasi decisione della Presidenza; tuttavia, credo che il problema esista e che sia opportuno, per il futuro, che la Commissione per il Regolamento venga convocata nel momento che si riterrà più opportuno, e comunque a breve scadenza.

Richiesta di prelievo

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, anch'io accetterò le decisioni della Presidenza. Apprezzo la sua sensibilità nell'affrontare il problema, tuttavia ritengo che forzare il Regolamento non serva. Potremmo allora guadagnare

la mattinata, impiegando l'ora e mezza che ci separa dalla conclusione della seduta antimeridiana per esaminare un altro disegno di legge iscritto all'ordine del giorno per il quale l'Assessore competente è presente. Chiedo pertanto signor Presidente il prelievo del disegno di legge numero 279, essendo presente l'Assessore competente per materia.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni si accoglie la richiesta di prelievo.

Discussione del disegno di legge: «Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie». (279/A)

PRESIDENTE. Si passa pertanto alla discussione del disegno di legge numero 279/A "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie", posto al numero 2.

Invito i componenti la quarta Commissione legislativa "Ambiente e territorio" a prendere posto al banco delle commissioni.

In assenza del relatore, invito il Presidente della Commissione a svolgere la relazione.

SUDANO, *presidente della Commissione*. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Assessore, prendo la parola nella discussione generale sul disegno di legge esitato dalla quarta Commissione, intanto per formulare un apprezzamento nei confronti dei commissari, i quali hanno lavorato in direzione della soluzione di alcuni importanti problemi che si pongono oggi nel settore della cooperazione abitativa. Nel corso di questi anni, infatti, ci siamo trovati di fronte a difficoltà enormi. La costruzione di alloggi da assegnare, che costi-

tuisce un grande potenziale di attività produttiva, - lavoro per gli edili ed anche la possibilità per la gente di avere una casa - è stata in qualche modo frustrata dal fatto che una serie di meccanismi non ha funzionato, soprattutto a livello comunale, dove l'assegnazione delle aree costituisce un problema abbastanza delicato ed importante a tal punto che negli anni passati si è ritardata la realizzazione dei piani di finanziamento, peraltro correndo il rischio di perdere le somme relative, in quanto le cooperative non erano in condizione di avere assegnate dai comuni le aree necessarie.

Io credo che la parte che riguarda il rapporto tra la decisione dei comuni in ordine all'assegnazione delle aree e l'attività costruttiva delle cooperative debba essere riguardata con attenzione.

Abbiamo avuto, infatti, - come dicevo - nel corso di questi anni problemi abbastanza gravi, tant'è che per mantenere la validità dei finanziamenti siamo pervenuti a due proroghe dei termini.

Ma, tornando al disegno di legge al nostro esame, ho ritenuto di presentare alcuni emendamenti (una decina) anche abbastanza corposi, in quanto, nonostante apprezzamenti molto il lavoro svolto dalla Commissione, credo sia necessario, anche sulla base dell'esperienza fatta in molte città nel corso di questi anni, un completamento della legge, in ordine agli interventi che la stessa finanzia, in riferimento alla possibilità che questi, oltre che ai centri storici, siano estesi anche alle città dove non ci sono centri storici, nonchè, relativamente ai tempi di approvazione dei piani costruttivi; elemento importante, quest'ultimo, per evitare che una cooperativa presenti al Comune il piano costruttivo e passino "tempi biblici" prima che possa essere approvato e si dia corso all'attività di costruzione.

Anche l'acquisizione di immobili già in fase di costruzione è una fattispecie che deve essere normata in maniera diversa, in quanto se la cooperativa - così come prevede la legge - può acquisire complessi in corso di costruzione, deve essere esentata dall'obbligo di sottostare al decreto assessoriale che impone una gara per l'aggiudicazione dei lavori. È invece opportuno che i lavori iniziati siano continuati dalla stessa impresa costruttrice.

Ci sono poi questioni che riguardano la legge

numero 22, circa i tempi ed i modi in cui i comuni devono comportarsi in presenza di strumenti urbanistici attuativi, in rapporto alla cooperazione e anche all'obbligo di presentare la documentazione integrativa. Infatti, attualmente l'obbligo della presentazione della documentazione integrativa probabilmente blocca per mesi l'attività delle cooperative abitative. In sostanza, si tratta di una serie di modifiche che integrano, per dare una migliore efficacia, il disegno di legge sul quale esprimo - come ho detto prima - un giudizio abbastanza positivo.

Un'altra questione riguarda una norma che non siamo riusciti a definire nelle precedenti occasioni.

Come lei sa, onorevole Assessore, per le cooperative che hanno avuto assegnati terreni, la cui natura rende complicata la possibilità edificatoria, è previsto un mutuo integrativo da utilizzare per le palificazioni, le fondamenta speciali ed altro ancora parametrato a quindici-venti anni fa. Ebbene, occorre aggiornare questo impegno. Parlo per la mia città, Messina, ma lo stesso discorso può farsi anche per altri comuni in cui molte volte alle cooperative edilizie vengono riservate aree residuali non sempre adeguate alla migliore possibilità di costruzione di alloggi popolari. Si tratterebbe, dunque, in questo caso, di adeguare una norma, in vigore da più di dieci anni, all'aumento dei costi che le cooperative sostengono per questo tipo di intervento protettivo.

Spero che la Commissione e il Governo vogliano riguardare questi emendamenti con lo spirito costruttivo con cui vengono presentati.

E qui rivolgo un invito al Governo, ed in particolare all'onorevole Fleres, affinché ci possa essere su questa materia una riflessione più generale, e soprattutto un raccordo, che in questo momento non saprei come prospettare, tra le leggi di finanziamento delle cooperative che attengono al settore della cooperazione e le leggi che attengono al settore di competenza dei lavori pubblici.

In atto esiste una disparità molto grave da questo punto di vista: infatti, mentre l'Assessorato della cooperazione si è adeguato all'aggiornamento dei prezzi e quindi ha operato l'integrazione dovuta all'aumento dei costi, le cooperative finanziate con leggi la cui competenza è dell'Assessorato dei lavori pubblici risultano

penalizzate per il mancato adeguamento. Pertanto, o stabiliamo una uniformità di indirizzo, dato che, anche se le fonti legislative sono diverse, i destinatari sono gli stessi e quindi devono avere pari opportunità, ovvero si sposta tutto il meccanismo e si affidano tutte le competenze ad un solo Assessorato, in modo tale che esso possa affrontare con una visione d'insieme tutti questi problemi.

C'è una terza questione, che evidentemente non può essere oggetto del disegno di legge, ma che va, anche questa, vista in maniera diversa; riguarda il rapporto tra piani regolatori in via di scadenza, controlli dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e decisioni del gruppo di lavoro che dovrebbe esprimere i pareri a proposito delle aree in cui vengono a insediarsi i programmi costruttivi. A tale proposito abbiamo un esempio molto grave a Messina; molte volte si accumulano tempi molto lunghi che vanificano l'efficacia del funzionamento - che pure viene erogato in tempi, se non rapidi certamente congrui da parte dell'Assessorato, - per responsabilità che non sono della Regione nè dell'Assessorato.

Quindi, nel ribadire che considero il provvedimento in esame una base importante come primo intervento migliorativo di questa parte del settore della cooperazione, invito il Governo, e in particolare l'onorevole Fleres, a fare un ulteriore passo in avanti, approntando un altro disegno di legge che affronti le residue difficoltà della cooperazione.

Dico questo per un motivo molto semplice (voglio lasciare al dibattito d'Aula che si svolgerà mercoledì, tutte le considerazioni che riguardano il Presidente della Regione, l'attività del Governo, i temi e gli argomenti della mozione di sfiducia che come forze del centro-sinistra abbiamo presentato) non riesco a comprendere la dichiarazione che questa mattina ho letto sulla stampa in riferimento al fatto che i deputati del centro-sinistra avrebbero sollevato il problema non in base ad una loro legittima preoccupazione ma volendo in qualche modo penalizzare un Governo che in questo momento porta avanti un'azione positiva. Come se si volesse intralciare, fare ostruzionismo rispetto a un'azione di governo forte ed incisiva.

Ritengo, anche per un fatto di costume che ri-

guarda in primo luogo i comportamenti degli uomini politici e degli uomini di governo, che bisognerebbe evitare di rispondere a obiezioni importanti, se pure opinabili, delle opposizioni o di una parte dell'Assemblea, con dichiarazioni di questa natura che evidentemente non hanno alcun fondamento.

Ma, l'onorevole Provenzano (purtroppo assente questa mattina) ogni volta che si fa una critica, un'obiezione, risponde sempre che c'è una sorta di complotto - è affetto da "sindrome del complotto" - per cui si critica il Governo sol perché porta avanti una linea efficace e importante. Ripeto, ritengo che questo non sia il giusto modo di rapportarsi con l'Assemblea.

Nel caso specifico, dal momento che riconosciamo come positive alcune caratteristiche del disegno di legge in esame e che cerchiamo di migliorarlo, è evidente che non c'è una volontà ostruzionistica a priori nell'affrontare le questioni.

Quando l'Aula è posta nelle condizioni di lavorare concretamente su questioni importanti, non credo che ci siano pregiudizi o preconcetti ideologici a monte; c'è un confronto di idee che permette, caso mai, di migliorare le iniziative che il Governo porta avanti, che la Commissione perfeziona ulteriormente e che l'Assemblea, anch'essa, ha il dovere istituzionale di migliorare ancora di più.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero brevemente offrire all'Aula alcuni spunti per spiegare quale sia lo spirito che ha animato il Governo nella predisposizione del disegno di legge in discussione. Vorrei cominciare col dare atto ai parlamentari e alle forze politiche presenti nelle Commissioni "Ambiente e Territorio" e "Bilancio" di avere contribuito, con grande senso di responsabilità, alla predisposizione di un testo che fosse il più vicino possibile alle soluzioni che oggettivamente possono offrire uno sbocco

forte alle aspettative di migliaia di operatori, di migliaia di cittadini.

Sono convinto, onorevole Silvestro, che l'opposizione in un Parlamento sia una grande risorsa; una risorsa democratica per qualunque maggioranza che voglia essere una maggioranza democratica - altrimenti non sarebbe tale, ma sarebbe cosa ben diversa. Pertanto, faccio mio, anche a nome del Governo, il richiamo che lei opportunamente fa alla partecipazione, al confronto dialettico leale, in quanto sono convinto che la soluzione di problemi come questo non abbia caratterizzazioni di tipo ideologico.

Stiamo operando in una materia concreta, operativa, che dà risposte oggettive e dunque, sicuramente, l'atteggiamento del Governo sarà di grande disponibilità rispetto ai suggerimenti provenienti dall'Aula; ovviamente a quei suggerimenti che sono compatibili con le normative di carattere nazionale, con il quadro di riferimento che la legge ha voluto individuare.

Per quanto riguarda le osservazioni che lei faceva a proposito delle competenze dei Comuni, mi permetto di richiamare i contenuti dell'articolo 3 e dell'articolo 9, primo e secondo comma, che - come lei nota - intervengono esclusivamente in via sostitutiva o in caso di assenza di precise disposizioni. In particolare, l'articolo 3 non altera gli strumenti urbanistici, in quanto consente l'insediamento di cooperative laddove gli strumenti urbanistici prevedono già attività di edilizia residenziale, economica o popolare, e comunque - conclude l'articolo 3 - "nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste".

Dunque sicuramente il disegno di legge non intende alterare le competenze dei Comuni ma vuole intervenire per accelerare alcune procedure che oggettivamente - lei stesso lo riconosceva - talvolta raggiungono limiti temporali insopportabili per le cooperative.

Per quanto riguarda l'allineamento tra le competenze e le peculiarità degli interventi disposti dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con quelli disposti dall'Assessorato della Cooperazione, si tratta sicuramente di una indicazione corretta che il Governo sta sviluppando; alcuni passaggi sono già contenuti nel disegno di legge in esame ma - come lei diceva - probabilmente è opportuno che ci sia un ulteriore approfondimento con altro strumento legislativo che bisognerà predisporre.

Intanto stiamo venendo incontro alle esigenze - vorrei soltanto citarle per comprendere la dimensione dell'intervento - di circa 1.100 cooperative, di circa 34.500 alloggi per un investimento complessivo di 54 miliardi e mezzo che si sommano ai 177 miliardi già accantonati presso l'IRCAC per interventi a suo tempo già disposti e non ancora utilizzati per i motivi che con questa legge tentiamo di rimuovere.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

TURANO, segretario:

«Art. 1.
Abrogazione di norma

1. L'articolo 51 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è abrogato».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; che è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

TURANO, segretario:

«Art. 2.
Programmi costruttivi e promesse di finanziamento

1. Le cooperative edilizie incluse nei piano di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, che, alla data di pubblicazione

della presente legge, risultano prive di aree di proprietà, ovvero non hanno avuto assegnato le aree dai comuni, possono ugualmente usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili esistenti nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.

2. Per il recupero degli immobili che insistono nei centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti.

3. Le cooperative edilizie incluse ultimamente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20.12.1975, n. 79 e 05.12.1977, n. 95 relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro 2 anni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con D.A. 17 giugno 1994 (GURS 10.09.1994 n. 44) che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all'art. 11, lettera a), del bando di concorso di cui al D.A. 20.06.1991 (GURS 27.07.1991, n. 37) e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative utilmente inserite nel piano di cui al comma 4 in virtù dello scorrimento.

6. Per le finalità dei commi 4 e 5 del presente articolo è autorizzato per l'anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500 milioni»;

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'on. Silvestro:

emendamento 2.1:

«Al primo comma aggiungere dopo "immobili" le parole "a prevalente destinazione resi-

denziale”; dopo la parola “esistenti” aggiungere “anche”»;

– dagli onorevoli Zago ed altri:

emendamento 2.2:

Il comma 5 è così sostituito: “Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al D.A. 17/06/1994 (G.U.R.S. 10.09.1994 n. 44)”.

Pongo in votazione l’emendamento 2.1.
Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SUDANO, *presidente della Commissione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l’emendamento 2.2.
Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca.* Signor Presidente, con la stesura che è stata realizzata si esaurisce tutto il bando 1991, ivi comprese, quindi, anche le cooperative che in un primo momento erano state escluse in virtù del fatto che la legge non permetteva un’ulteriore proroga dei termini per la loro realizzazione.

Infatti, i colleghi che erano in Commissione Bilancio lo ricordano - la somma complessiva di 48.500 miliardi, che si somma ai 5 miliardi del nuovo bando, fu calcolata sulla base di un completamento di tutto il bando 1991.

Dunque, possiamo pure inserire l’emendamento, che però è pleonastico, nel senso che è già previsto l’esaurimento di tutta la graduatoria 1991 comprese le cooperative che in un primo momento erano state escluse, le quali con questa legge vengono di fatto incluse, in quanto non viene meno il diritto per quelle successive.

Il Governo esprime pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SUDANO, *presidente della Commissione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell’art. 3.

TURANO, *segretario:*

«Art. 3 .

Individuazione delle aree destinate agli interventi costruttivi

1. Le cooperative edilizie, per la realizzazione degli alloggi di cui alla presente legge possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa anche in presenza di piani PEEP, nonchè, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in aree destinate a piani di edilizia economica e popolare e/o in aree di proprietà site in zone destinate ad edilizia abitativa dal Piano regolatore generale adottato. In ogni caso gli interventi medesimi sono attuati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste, rispettivamente, nel piano approvato o adottato, per la zona interessata».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall’on. Silvestro:

emendamento 3.1:

«Dopo le parole “per la zona interessata”,

aggiungere le parole "e previa approvazione, da parte del Consiglio comunale, del programma costruttivo previsto dal comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22. Trascorsi infruttuosamente 45 giorni dalla presentazione del superiore Programma costruttivo esso si intenderà approvato e le cooperative potranno presentare la richiesta di concessione edilizia"»;

- dagli onorevoli Zago ed altri:

emendamento 13.5:

«Interpretazione autentica l.r. 22 del 5.4.1996, art.25 comma 2: "il programma è sottoposto all'approvazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Decorsi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio-assenso il programma si intende approvato non operando la proroga di cui all'articolo della legge regionale n. 9 del 1993"».

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Chiedo che il termine previsto dall'emendamento 13.5 venga stabilito in 30 giorni.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in effetti l'articolo 3 suscita più di una perplessità, per cui ritengo che la Commissione ed anche il Governo dovrebbero fare qualche valutazione.

Sostanzialmente all'articolo 3 si prevede che i programmi costruttivi delle cooperative edilizie possano essere realizzati: primo, in aree di proprietà delle cooperative, purchè localizzate in zone classificate ad edilizia residenziale dai piani regolatori, anche se è vigente in quel comune un piano per l'edilizia economica e popolare e - mi sembra di capire - anche nel caso in cui siano disponibili le aree.

Una seconda ipotesi è che i programmi costruttivi possano essere realizzati all'interno delle zone di edilizia economica e popolare.

In realtà, credo, non ci sarebbe bisogno di

questa precisazione perchè i piani PEEP servono proprio per questo.

Poi viene prevista una terza ipotesi, quella relativa alle aree di proprietà site in zone destinate ad edilizia abitativa dal piano regolatore generale adottato.

Quindi, si può ritenere che si possano realizzare programmi costruttivi in detta ipotesi, anche nel caso in cui non ci siano zone PEEP, ed in tutte le ipotesi possibili.

Si aggiunge, inoltre, che sono comunque realizzati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed ancora - ultima novità - che si possono realizzare gli interventi, con questa precisazione, anche nel caso in cui si sia in presenza di un piano regolatore soltanto adottato, anche se non ancora approvato.

Le questioni sono molte ed io comincio proprio da quest'ultima.

Il piano regolatore adottato è quello che, appunto, viene adottato con delibera del Consiglio comunale, e quindi pubblicato, per una durata non inferiore a trenta giorni, in modo da consentire ai cittadini di presentare le osservazioni.

CINTOLA. Venti più dieci.

PIRO. Esatto. Sulle osservazioni è necessario che ci sia una nuova determinazione di controdeduzione da parte del Consiglio comunale stesso, e dopo di ciò tutti gli elaborati di piano, con le osservazioni presentate e con le controdeduzioni del Consiglio comunale vengono trasmesse all'assessorato del territorio per lo sviluppo successivo dell'iter: trasmissione al CRU, espressione del parere del CRU, emissione del decreto.

Come abbondantemente chiarito anche dalle circolari dell'assessorato del territorio, il momento dal quale si considerano vigenti le disposizioni del piano regolatore adottato è quello della trasmissione del piano all'assessorato del territorio; da quel momento scattano le norme di salvaguardia.

Così come è formulato, l'articolo lascerebbe presupporre che si potrebbero localizzare programmi costruttivi anche prima che scattino le norme di salvaguardia del piano regolatore adottato. Devo dire che ciò mi pare eccessivo.

Posso essere d'accordo che, in presenza di un piano regolatore adottato, anche se non appro-

vato, ma per il quale siano già scattate le norme di salvaguardia, sia possibile localizzare gli interventi, mi pare però un po' forzato prevedere nell'interregno - che spesso dura parecchi mesi in quanto ci sono le osservazioni dei cittadini, le controdeduzioni, etc... - addirittura di consentire che, prima che i cittadini abbiano presentato le osservazioni o le opposizioni al piano, possano già essere localizzati gli interventi. Ciò mi pare francamente eccessivo e lesivo dei diritti dei cittadini. Quindi, io direi che dovrebbe essere specificato che gli interventi possano essere localizzati quando già sono scattate le norme di salvaguardia del piano regolatore adottato, ancorchè non approvato dall'assessorato del territorio.

Questo, infatti, mi pare un momento che fa salve le diverse esigenze: quella del rispetto dei diritti dei cittadini nella loro generalità e quella di procedere negli interventi costruttivi.

Per quanto riguarda, invece, la questione che si pone sui piani PEEP, ricordo che tali piani sono previsti dalla legge 167 del 1962 e dalla nostra legislazione regionale.

Il piano PEEP è quello strumento che consente di localizzare dal 40 al 70 per cento delle aree destinate a edilizia come aree per l'edilizia economica, popolare, convenzionata, sovvenzionata e agevolata. C'è inoltre una legge regionale dell'86 (se non ricordo male) con la quale si prevede che tutti gli interventi di edilizia economica, popolare, sovvenzionata, agevolata, convenzionata debbano essere realizzati nelle zone PEEP.

È chiaro, quindi, che questa norma contiene una deroga a questo principio di carattere generale; la contiene in previsione del fatto che la cooperativa edilizia sia proprietaria di un'area che non risulta inclusa nelle zone PEEP.

Io, però, faccio osservare che in questo modo si scardina un principio che ha valore generale e faccio altresì osservare che si potrebbe ipotizzare una deroga a tale norma di carattere generale soltanto nel caso in cui si fosse in presenza di una cooperativa proprietaria di aree, e di un piano PEEP che non è vigente o non è stato adottato o contiene le aree esaurite; diversamente qui cozzerebbero due previsioni normative: una di carattere generale e una di carattere derogatorio.

Non comprendo (mi consentirà l'onorevole Lo Giudice) perchè quando si abbiano aree di

proprietà, ma ricadenti nelle zone PEEP, debba essere previsto espressamente che si può procedere alla realizzazione del programma costruttivo; mi parrebbe infatti abbastanza normale che fosse così. Quindi vorrei un chiarimento su questo punto, del quale evidentemente non ho colto qualche passaggio.

L'altra questione è quella delle aree di proprietà site in zone destinate dal piano regolatore adottato ad edilizia abitativa.

Abbiamo già detto che qui si potrebbero cumulare tutti gli effetti: che il piano regolatore sia adottato, che vi siano aree al di fuori delle zone PEEP, che vi siano aree di proprietà, anche in presenza delle zone PEEP. Secondo me le fattispecie dovrebbero essere distinte esattamente, onorevole Presidente della Commissione; infatti si potrebbe addirittura verificare l'ipotesi di un piano regolatore adottato per il quale non siano scattate le norme di salvaguardia, per il quale sia prevista, comunque, la formazione di un piano PEEP e comunque, nonostante ci sia il piano PEEP, una cooperativa, che abbia deciso di comprare un'area di proprietà non si sa bene dove, possa costruire mentre tutti gli altri, in presenza di un piano regolatore adottato e non essendo scattate le norme di salvaguardia non lo potrebbero fare. Onorevole Sudano, lo sappiamo, no? In quest'ipotesi avrebbero tre o quattro vantaggi, tre o quattro privilegi. Mi pare, francamente eccessivo; mi pare che si scardinino i principi del rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

Invito pertanto la Commissione a rivedere con attenzione quest'articolo; se del caso, signor Presidente, poichè la questione è complessa e purtroppo non ho avuto il tempo di preparare gli emendamenti, se la Commissione lo ritenesse potremmo accantonarlo.

I problemi - lo ripeto - sono piuttosto consistenti e potremmo andare incontro ad oggettive situazioni di disparità tali da sollevare rilievi circa il rispetto dei principi generali da parte di questo articolo.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto debbo rilevare un grosso errore,

che invito il Parlamento a non perpetrare: quello di dire che in presenza di aree libere nelle zone di edilizia economica e popolare, sia un delitto procedere all'individuazione di altre aree.

Invece, nel momento in cui ci sono i piani di edilizia economica e popolare, cioè i piani esecutivi regolarmente approvati, e ci sono aree disponibili, il Comune ha l'obbligo di assegnare tali aree alle cooperative che ne facciano richiesta, non cercarne altre; diversamente la speculazione diventerebbe feroce e ci sarebbe una complicità. Infatti, poichè i piani di edilizia economica e popolare hanno termini di prescrizione previsti dalle leggi (15 anni, 10 anni), non utilizzare quelle aree, significherebbe liberalizzarle, e da edilizia economica e popolare diventerebbero altra cosa.

Invito quindi la Commissione e l'Assemblea a puntualizzare quest'aspetto: in presenza di piani di edilizia economica e popolare approvati e di aree libere, il Comune è obbligato a dare quelle aree; soltanto in mancanza di tali condizioni bisogna ricorrere ad altre soluzioni, e non in alternativa, in quanto - ripeto - in alternativa significherebbe tentare di liberalizzare, per prescrizione avvenuta, le aree di edilizia economica e popolare approvate dai Consigli comunali ed addirittura dall'assessorato regionale del territorio.

Ma voglio aggiungere un'altra cosa: ho ascoltato l'intervento del collega che mi ha preceduto. Cosa significa concedere aree di edilizia abitativa, cioè zone B, alle cooperative che ne facciano richiesta? Significa che, a strumento urbanistico approvato, con un atto sopravvenuto si passa da edilizia residenziale privata ad edilizia di cooperative che ne abbiano fatto richiesta? Considerare quindi edilizia agevolata aree che sono già state individuate dal piano come edilizia di espansione del diritto dei privati.

Allora io dico che l'abolizione *sic et simpliciter* dell'art. 51 già approvato dall'Aula impedirà l'utilizzazione dell'unico strumento di cui ad oggi i comuni dispongono (una semplice delibera del Consiglio comunale) per individuare aree da destinare all'edilizia economica e popolare o per il progetto di opera pubblica, che il piano regolatore o il piano di fabbricazione adottati, ancorché non approvati, hanno già individuato.

Ciò significa cioè travalicare la volontà espressa dai consigli comunali con piani di fab-

bricazione o piani regolatori definiti e quindi mortificare quanto i consigli comunali hanno già approvato.

E allora?

E allora ribadirei che l'articolo 3 non può non essere modificato e deve essere guardato con attenzione. Pertanto, mentre è giusto e doveroso cercare di facilitare il disegno di legge posto in essere dall'Assessore Fleres, nei cui confronti esprimo il mio plauso però non possiamo buttare "acqua e bambino" insieme, altrimenti tutto ciò che diciamo e che vogliamo circa la salvaguardia del territorio, dell'ambiente o sulla programmazione comunale verrebbe ad essere vanificato.

Leggo, sia nella relazione, così come nell'articolo, che si fa riferimento all'inerzia dei comuni - finalmente qualcuno se ne accorge - per cui deve intervenire la Regione ad evitare tale inerzia. Questo tuttavia non significa pane, lavoro, casa non significa agevolare quegli strumenti che consentono a coloro che ne facciano richiesta di operare affinché si costruiscano le case e quindi si possa creare anche lavoro.

Allora, invito il Governo e la Commissione, intanto a stabilire con certezza il principio, in senso assoluto che, se il Comune ha aree libere per l'edilizia economica e popolare, non deve cercarne altre in quanto deve realizzare il piano dallo stesso approvato; nel caso in cui di tali aree non ce ne siano più, occorre ricercare un'area idonea per potere consentire immediatamente la costruzione degli alloggi.

Volevo poi dire al collega che mi ha preceduto che non c'è la necessità da lui sottolineata. E cioè: nello stesso momento in cui un piano viene adottato, scattano le norme di salvaguardia. Tutto ciò avviene per legge, senza dover aspettare ricorsi od altro. Può confrontare quanto affermo, si accorgerà che è così. L'adozione è norma di salvaguardia; ciò è assolutamente certo e assolutamente sicuro. Per cui non c'è la preoccupazione di aspettare i venti più dieci giorni, più la trasmissione del piano adottato all'Assessorato regionale territorio ed ambiente.

Quindi, non c'è dubbio che, con il piano adottato, se un'area è individuata per l'edilizia economica e popolare non si devono cercare aree diverse altrimenti il piano diventerebbe uno strumento punitivo nei confronti di chi, appunto,

dopo aver approvato uno strumento, dopo aver indicato delle aree specifiche per l'edilizia economica e popolare, ne cerca altre come se quello che ha già adottato non fosse uno strumento di programmazione e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, nonchè delle sue proiezioni economiche e sociali nello stesso contesto del comune in cui va ad operare.

Starei quindi molto attento: non possiamo con faciloneria approvare l'articolo così come è, poichè darebbe la stura, fortemente, a fatti speculativi e, in ogni caso, contrari alla programmazione reale e seria che i vari comuni si danno.

Anzi, direi che l'Assessore per il territorio e l'ambiente fa male a non essere presente in Aula nel momento in cui si discute di queste cose, perchè ci dovrebbe dare conto e ragione del fatto che parecchi comuni non hanno ancora gli strumenti urbanistici pur essendoci una legge che prevede la revoca dei consigli comunali e sindaci che non abbiano operato. Invece noi quasi diamo la possibilità di operare al di là di una legge già vigente nella Regione, e che l'Assessorato al Territorio e ambiente non sempre è puntale a voler far rispettare.

In questo non faccio nulla di male se dico - per fare un esempio - che il piano regolatore di Partinico è stato approvato dopo due anni dalla scadenza naturale, senza che alcun provvedimento sia intervenuto. L'unico intervento è stato quello del Commissario *ad acta* il quale ha dato e dà per gli oneri di costruzione 70 mila lire per metro quadro, riducendo così il paese sul lastrico senza avere la possibilità di costruire. Infatti soltanto i ricchi potranno costruire a Partinico a fronte del piano regolatore che è stato approvato in questi giorni.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Governo, il collega Piro ha richiesto l'accantonamento dell'articolo 3. Se tale richiesta venisse accolta eviterei di intervenire, ma continuando a discuterlo debbo esporre alcune considerazioni.

In pratica non riesco a comprendere il senso e il significato di tale articolo.

Non capisco - lo dico con molta deferenza - come si possa collocare in una legge che riguarda le cooperative un problema che è di tipo urbanistico e non attiene alle cooperative. L'assessorato Cooperazione presenta, infatti, un provvedimento in cui si parla di finanziamenti, di mutui e cose simili; la questione urbanistica penso quindi non c'entri, tuttavia parliamone.

Ho la sensazione che l'articolo vada a complicare cose che sono semplici.

Come avviene la destinazione delle aree dei comuni?

Il piano regolatore prevede zone A, B, e C: rispettivamente centro storico, zona di completamento e zona di espansione. Nell'ambito di quest'ultima zona la legislazione regionale stabilisce che da un minimo di 40 ad un massimo del 70 per cento vada destinato a edilizia pubblica di ogni tipo: agevolata, convenzionata, sovvenzionata, eccetera.

Ci sono comuni che stabiliscono *sic et simpliciter* una certa percentuale e destinano una zona a edilizia pubblica; ce ne sono altri, invece, che di volta in volta, in riferimento alla presentazione dei piani di lottizzazione nelle zone chiamate 'C', zone di espansione, riservano da un 40 a un 70 per cento all'edilizia pubblica e il resto all'edilizia privata.

In assenza di questi strumenti urbanistici (zone 'C' di espansione o piani PEEP) interviene la legge n. 22 del 1996 con la quale si prevede che i consigli comunali, a maggioranza semplice, possano individuare aree in zone "E" o zone agricole, purchè siano contigue alle zone di espansione per l'insediamento di programmi costruttivi di edilizia agevolata, sovvenzionata e convenzionata.

Pertanto, quanto è previsto in quest'articolo, per ciò che mi riguarda, serve solo a complicare la situazione. Tranne che qualcuno non me ne spieghi l'utilità e quindi possa rivedere o emendare il senso del mio intervento, alla luce di quello che riuscirò a capire. Pertanto, o accantoniamo l'articolo 3 e lo riprendiamo successivamente, ovvero presenterò un emendamento di soppressione.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli

collegli, plaudo all'iniziativa dell'Assessore e al testo che è stato esitato dalla Commissione.

Per quel che riguarda specificamente l'articolo 3 vorrei segnalare che la possibilità di individuare gli immobili da realizzare in più aree (che possono essere quelle del PEEP, oppure quelle di proprietà o quelle destinate all'edilizia abitativa) determina una norma "di libertà" che consente anche di avere riscontro nel mondo del lavoro. In pratica si estende una norma contenuta nell'articolo 26 della legge numero 36 del 1991 che già prevedeva la possibilità di costruire via via che si esauriva la possibilità di realizzare immobili in determinate aree: in quelle del PEEP, ovvero, esaurite quelle, nelle aree di edilizia abitativa, ovvero in quelle di proprietà.

Con questa norma non si fa altro che estendere fin dall'origine la possibilità di realizzare immobili in una di queste aree.

Non si deve più attendere l'esaurimento di una determinata zona destinata alle aree del PEEP, ovvero subordinatamente all'edilizia abitativa, ovvero ancora a quelle di proprietà. È una norma che allarga, e quindi agevola, e consente anche, presumibilmente o sicuramente, uno slancio di occupazione e di lavoro.

Per quel che riguarda poi l'osservazione relativa al problema dell'adozione o dell'approvazione del piano regolatore dalla quale far discendere poi la materiale realizzazione di queste costruzioni, posso essere d'accordo sul fatto che tale termine venga magari modificato, nel senso che invece del termine adottato si può prevedere che successivamente ai termini di salvaguardia, si possa andare avanti.

Ho ascoltato anche le osservazioni degli altri collegli che sono intervenuti anche per chiedere l'accantonamento dell'articolo. Sotto questo profilo non ho nulla da eccepire.

Credo che l'Assessore per la cooperazione possa addivenire a tale soluzione per meglio affrontare la vicenda e per rivederla nel suo complesso, fermo restando che già con la legge regionale numero 36 del 1991 ci siamo occupati del problema che oggi tentiamo di estendere e di migliorare, e che con la legge regionale numero 25 del 1993 ci siamo occupati di piani costruttivi.

Pertanto, sotto questo profilo, anch'io invito l'Assessore per la cooperazione ad accantonare quest'articolo per rivederlo complessivamente.

BARBAGALLO SALVINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO SALVINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli collegli, anche alla luce di tutti gli emendamenti che sono stati presentati, chiediamo il momentaneo accantonamento dell'articolo 3 e dei reattivi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Fleres c'è una richiesta di accantonamento anche da parte della Commissione dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti. Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, non ho difficoltà ad accedere alla richiesta della Commissione, però vorrei brevemente fare un intervento di metodo e riepilogare i motivi che hanno indotto il Governo ad inserire quest'articolo. La qual cosa può servire, sia nel caso in cui l'articolo venisse accantonato, sia nel caso in cui si decidesse di andare avanti.

Innanzitutto partiamo dalla filosofia della legge. La legge intende snellire e sbloccare tutti i finanziamenti sin qui disposti in materia di edilizia cooperativistica. A questo punto il Governo si è posto il problema di quali fossero i motivi che avevano impedito l'utilizzo delle somme ed ha fatto una ricerca, attraverso quelli che sono gli atti depositati presso l'Assessorato, attraverso una consultazione con gli organismi di rappresentanza cooperativistica.

Abbiamo consultato la Lega delle Cooperative, la G.C., l'Unci, l'Unione Cooperative, ecc... per sapere quali fossero i motivi per i quali le cooperative non riuscivano a spendere le somme che venivano loro attribuite sulla base dei decreti di finanziamento.

I motivi emersi sono quelli indicati, come su-

peramento degli stessi, dall'articolo 3 in questione. E sono ovviamente diversi.

Noi ci potremmo trovare - e ci siamo trovati - in presenza di cooperative, in presenza di comuni con i piani regolatori approvati dove, però, non si rilasciavano licenze edilizie in quanto le commissioni edilizie non operavano. E siamo intervenuti con l'articolo 10.

Ci siamo trovati in presenza di comuni senza piano regolatore dove, quindi, le cooperative non avevano la disponibilità ai terreni, ed abbiamo previsto una fattispecie nell'articolo 3.

Ci siamo trovati in presenza di cooperative che avevano acquisito il terreno di propria iniziativa, che poi si è trovato in zona PEEP, per cui rischiavano di perderlo in quanto doveva rientrare in una successiva lottizzazione.

Abbiamo, cioè, fatto lo *screening* di tutti quelli che erano - che sono stati fino a questo momento - i motivi che hanno impedito la spesa. La somma di tali motivi, la somma delle fattispecie ricorrenti è quella che l'articolo 3 affronta, e per le quali individua una soluzione.

Ripeto, alla luce di questa considerazione, il Governo non ha niente in contrario ad accantonare l'articolo, ovvero a procedere nel suo esame: non c'è niente di trascendentale; non si sta stravolgendo nulla; si sta intervenendo soltanto per sbloccare tutto quello che oggettivamente risulta bloccato per i motivi che, in positivo, sono contenuti nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sorgero osservazioni, l'articolo 3 ed i relativi emendamenti sono accantonati.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'art. 4.

LIOTTA, segretario:

«Art. 4.

Determinazione dell'entità del finanziamento

1. Per l'immobile costruito, ancorché non ultimato, l'entità del finanziamento viene determinata dall'Ufficio tecnico comunale competente territorialmente.

2. Per l'acquisizione dell'area, la costruzione degli alloggi e per la parte di immobile da rea-

lizzare, l'entità del finanziamento verrà determinata ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nei casi di ristrutturazione, ricostruzione e recupero, i limiti di finanziamento sono aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 20 per cento, 10 per cento, 40 per cento».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, viene introdotta, con questa legge, una fattispecie estremamente interessante: quella rivolta alla possibilità che, anziché procedere a nuova edificazione, attraverso i finanziamenti da concedere alle cooperative edilizie, si proceda al recupero del patrimonio immobiliare esistente.

Era particolarmente interessante la formulazione dell'articolo precedente, come presentato dalla Commissione, in quanto indirizzava questa facoltà verso la ristrutturazione e il recupero degli immobili dei centri storici.

Gli emendamenti che sono stati approvati - non ricordo se a firma Zago o Silvestro - invece estendono la possibilità a tutti gli immobili presenti sul territorio, senza alcuna priorità e senza alcuna distinzione.

Non condivido tale impostazione: almeno avrebbe dovuto essere data priorità agli interventi di recupero dei centri storici e comunque delle zone già edificate. Così come è stato poi formulato l'articolo precedente, infatti, si apre senza limiti la possibilità di intervento, su immobili qualsiasi...

SPEZIALE. Qual è l'emendamento a cui si riferisce?

PIRO. Quello precedente che è stato presentato e votato al comma 1 dell'articolo 2. Il comma 1 dell'articolo 2 prevedeva che le cooperative potessero rivolgere il proprio interesse sugli immobili da recuperare dei centri storici; con l'emendamento che è stato presentato e votato, praticamente questa facoltà viene estesa a tutti gli immobili presenti su un territorio, senza

neanche prevedere la priorità per quelli dei centri storici.

A me sembra francamente un errore: un errore di prospettiva, un errore di impostazione; almeno avrebbe dovuto esser data priorità agli interventi nei centri storici.

SILVESTRO. Ci sono città dove non ci sono i centri storici!

PIRO. Può anche darsi che vi siano città dove non ci sono zone A, - mi giunge nuova per la verità, soprattutto in Sicilia, però può anche darsi! - in ogni caso, la mia osservazione è che comunque avrebbe dovuto essere assegnata priorità agli interventi nei centri storici, o, per usare la classificazione dell'urbanistica, agli immobili ricadenti nelle zone A o nelle zone B dei comuni. Con l'emendamento che è passato, invece, si apre indistintamente la possibilità di intervenire su tutto. Se ciò si unisce all'articolo 3, che prevede si possa costruire a prescindere dall'esistenza dei piani dell'edilizia economica e popolare, ci si accorge che, attraverso lo strumento delle cooperative edilizie, in realtà si sta tentando l'operazione di scardinare qualsiasi programmazione territoriale e urbanistica dei comuni, per di più attraverso i finanziamenti della Regione: il che francamente è il massimo! Onorevole collega, devo dire che, al confronto, gli abusivi della Valle dei Templi sono delle 'eroiche', 'luminose' figure di 'conservatori del territorio' della nostra regione, rispetto alle intenzioni che mi pare vengano manifestate in quest'Assemblea!

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritengo sia francamente assurdo affidare all'Ufficio Tecnico comunale il compito di stabilire l'entità del finanziamento da concedere alle cooperative; non si tratta, infatti, di un compito che rientra fra quelli di tali Uffici tecnici e non può essere neanche affidato loro da una legge regionale. Questo è il classico articolo che resterà del tutto inattuato: qualunque dirigente o tecnico di un ufficio comunale si potrà rifiutare di dovere stabilire l'entità del finanziamento che deve essere concesso alla cooperativa.

La procedura per la concessione del finanziamento, infatti, prevede ovviamente una istruttoria da effettuarsi o da parte dell'IRCAC

o da parte degli istituti di credito, che sono notoriamente bene attrezzati (soprattutto quelli di credito fondiario) per la stima e la valutazione degli immobili sui quali poi concedere il finanziamento. Peraltro la banca è obbligata - per le normative sul credito fondiario ma anche dal rispetto delle proprie procedure per l'erogazione dei crediti - a valutare, a stimare l'immobile.

Le banche, infatti, tranne che in situazioni particolari - come quelle ricordate dal Pubblico Ministero Insacco ieri nella conferenza stampa a proposito del *blitz* che è stato effettuato - si cautelano adeguatamente in quanto poi devono iscrivere l'ipoteca sull'immobile stesso e quindi sono in grado di fare bene il lavoro relativo della valutazione degli immobili.

Non credo che tale compito possa essere affidato a qualsiasi dirigente di qualsiasi ufficio tecnico dei Comuni della regione, e dunque l'articolo deve essere interamente rivisto.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che il Governo, la Commissione abbiano svolto un lavoro altamente positivo, e si siano posti delle domande alle quali parzialmente hanno dato una risposta coniugando una doppia esigenza: da un lato, rispondere in qualche modo alla domanda di case che si fa sempre più pressante; dall'altro, evitare a dismisura espansioni urbane non controllate, non programmate e che finiscono col determinare danni urbanistici immensi nelle nostre città.

Il senso dell'articolo 4, che definisce una gradualità dei finanziamenti e finanzia maggiormente la possibilità di recupero edilizio nei centri storici, ritengo sia da sostenere, ed anche - vediamo poi come possiamo fare meglio; lo si deve puntualizzare - da stabilire come priorità nell'ambito dei nostri interventi.

La questione centrale che si pone in gran parte dei centri urbani della Sicilia, dopo che i centri storici sono stati aggrediti e svuotati in larga misura anche dalla speculazione edilizia che si è consumata nel corso degli anni '60 e '70, è il recupero urbano, gran parte del quale oggi deve essere fatto appunto nell'ambito dei centri storici.

Le osservazioni fatte poc' anzi dall'onorevole Piro hanno un carattere ideologico, nel senso che nessuno vuole assolutamente svuotare di significato questa premessa che per noi è fondamentale. E cioè: è evidente che quando si parla del recupero, la prima attenzione va posta nei confronti dei centri storici; è inimmaginabile che il recupero venga fatto nelle zone di espansione per la loro stessa definizione (appunto "di espansione") di zone nelle quali non c'è un recupero, ma un intervento recente o da formare ancora. Quindi, la polemica introdotta nei confronti dell'emendamento a firma dell'onorevole Silvestro mi sembra, per certi aspetti, molto pretestuosa.

Se invece l'onorevole Piro intende ridefinire i contenuti con un proprio emendamento ed impegnare il Governo affinché una parte congrua, consistente, dei finanziamenti venga finalizzata al recupero dei centri storici, soprattutto nell'ambito di quei comuni dove sono stati approvati piani particolareggiati di recupero dei centri storici ai sensi della legge numero 457 del 1978, da parte nostra c'è la piena disponibilità. Cioè, se vogliamo utilizzare le norme regionali a sostegno di una politica di recupero, siamo pienamente disponibili. Mi pare che parzialmente l'articolo 4 abbia senso, per cui ritengo che vada approvato così com'è. Eventualmente, se dobbiamo fare qualche puntualizzazione, la si potrà inserire negli articoli successivi.

MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ancora una volta stiamo discutendo, per la struttura stessa di questa legge, di temi ed argomenti che vanno al di là della portata che originariamente questo disegno di legge, per esplicita dichiarazione contenuta nella relazione introduttiva, avrebbe dovuto avere.

Il problema al quale si sarebbe voluto e dovuto dare risposta, mi pare sia quello di incentivare l'edilizia cooperativa, garantendo un finanziamento regionale, ed anche un certo snellimento delle procedure. Adesso, sento che si viene a toccare il campo dell'intervento per il

recupero dei centri storici sul quale si sono confrontate due posizioni differenti.

Devo dire che per quanto riguarda la posizione espressa dall'onorevole Silvestro circa l'esistenza di città prive di centro storico, ho forti dubbi che ne possano esistere. Evidentemente il concetto di centro storico non è legato alla maggiore o minore antichità - se ci basassimo su questi parametri, non arriveremmo a nulla - ma è determinato dall'esistenza di un nucleo abitativo che, più o meno recente nel tempo, è tuttavia il nucleo attorno al quale si è successivamente sviluppato il resto dell'area urbana. Quindi, io credo che anche una città costruita cinque anni fa...

FORMICA. Come Messina!

SPEZIALE. Messina è stata costruita ormai molti decenni fa, ma anche una città distrutta da un terremoto e ricostruita dieci anni fa ha già un suo centro storico, quello appunto disegnato e progettato nel momento della ricostruzione; quindi, non può essere questo un argomento significativo.

Peraltro il tema dell'intervento sui centri storici, a mio giudizio non può neanche essere affrontato attraverso un disegno di legge che era, così come è, volto all'incremento dell'edilizia cooperativa. È tema di complessità tale che non può trovare soluzione all'interno di un dibattito che si è svolto soltanto nella Commissione 'Territorio e Ambiente' e che avrebbe, invece, dovuto investire anche l'intervento della quinta Commissione.

Quindi, credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Piro siano certamente importanti e pertinenti, e mentre mi riservo di intervenire successivamente sull'articolo 10, che tocca temi ancora più gravi e preoccupanti, mi parrebbe opportuno che oltre all'articolo 3 venisse accantonato anche l'articolo 4.

Per la verità l'impianto di questo disegno di legge mi sembra estendersi pericolosamente toccando ambiti che non gli sono propri, e quindi sarebbe forse opportuno se complessivamente venisse rivisto e, se dovesse essere portato ad una estensione così grande, che fosse oggetto di riflessione e di proposta anche da parte di altre commissioni dell'Assemblea.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assisto ad una discussione abbastanza singolare: discutiamo di una cosa già approvata, quando l'oggetto è l'articolo 4.

Vorrei far capire all'onorevole Piro, che ogni tanto veste gli abiti del pavone, ed anche al mio collega professore Federico Martino, che l'emendamento non sostituisce i centri storici; parla di immobili a prevalente destinazione residenziale esistenti anche nei centri storici. Il problema quindi non è questo, ma quello di fare un intervento di tale natura sia nei centri storici che a 100 metri dai centri storici.

Quindi lo scandalo di cui parla l'onorevole Piro, se non fosse perché ad un certo punto deve declamare su un palcoscenico una parte che ogni tanto lo richiama, non l'ho capito.

Ricordo, peraltro, che l'emendamento è stato approvato con il voto autorevolissimo e decisivo dell'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestro non parliamo di una norma già approvata, ma, come giustamente lei fa rilevare, dell'articolo 4. È stato approvato l'articolo 2.

Comunico che all'articolo 4 è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 4.1:

“Al comma 1 sostituire le parole “dall'ufficio tecnico comunale competente territorialmente” con le seguenti: “da liberi professionisti abilitati all'attività professionale. Tale perizia giurata sarà sottoposta al visto del Genio civile della provincia di appartenenza. Decorsi giorni trenta dalla presentazione della perizia, la stessa si ritiene approvata”.

BENINATI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di una innovazione alla prassi, bisognerebbe aggiungere nell'emendamento la dizione “perizia giurata”, comunque non è nient'altro che l'attuale prassi che si esercita per i Q.T.E., i quadri tecnici economici che

devono essere approvati preliminarmente per l'erogazione di un mutuo. Per tale erogazione la banca richiede l'approvazione del quadro tecnico-economico, che poi non è altro che la spesa, approvata dal Genio Civile; è dunque la stessa procedura, esercitata dagli stessi professionisti abilitati alla progettazione, cioè gli incaricati della cooperativa. Per cui, è quello che oggi si fa.

ZAGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente la quarta Commissione ha assunto a maggioranza questo emendamento sul quale io non sono d'accordo in quanto preferisco il primo comma nel testo esitato dalla Commissione. Se proprio si deve modificarlo, bisogna farlo nel senso che i liberi professionisti privati devono redigere relazione da giurare in pretura, quindi perizia giurata, senza però che venga sottoposta al visto dell'ufficio del Genio civile. Diversamente, capite cosa significherebbe? Ogni provincia ha un ufficio del Genio civile nel quale confluiscono tutte le perizie giurate redatte da tutti i professionisti. Inoltre, per apporre il visto, i funzionari del Genio civile devono entrare nel merito; non mettono un visto di registrazione o di assunzione al protocollo. Entrare nel merito significa rifare la perizia. Allora, se non ci fidiamo della perizia giurata redatta da professionisti privati, mandiamo il tutto all'ufficio del Genio civile, senza quest'ulteriore passaggio - inutile a questo punto - del professionista privato, il quale deve essere pagato da qualcuno, deve dichiarare una cosa che non basta venga giurata in pretura, in quanto deve essere, poi, assunta dall'ufficio del Genio civile che, a sua volta, deve nominare funzionari i quali devono verificare l'operato di detto professionista.

Altro che snellimento delle procedure! Mi pare, invece, un volere in qualche modo condizionare questo provvedimento.

BUFARDECI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò telegrafico. Condivido il tenore dell'intervento dell'onorevole Zago e invito la Commissione a fermare il testo dell'emendamento alla parte in cui si dice che spetta al professionista la redazione della perizia giurata, senza, quindi, prevedere alcun altro provvedimento istruttorio da parte dell'ufficio tecnico erariale - il collega che mi ha preceduto dice bene - che potrebbe complicare e allungare i termini.

Una perizia giurata ha delle conseguenze, anche sul piano penale, laddove venisse assolutamente smentita e fosse strumentale e falsa. Credo dunque che proprio per lo snellimento della procedura, per massima trasparenza e garanzia - come peraltro ha spiegato l'onorevole Beninati nell'intervento precedente - dal momento che si tratta di una prassi regolarmente usata per l'erogazione dei mutui, sarebbe opportuno prevedere la dizione "competenza al libero professionista con perizia giurata" e casare la parte successiva.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 4.1.1:

emendamento sostitutivo del comma 1:

"1. Per l'immobile costruito, ancorchè non ultimato, l'entità del finanziamento viene determinata da liberi professionisti abilitati all'attività professionale mediante perizia giurata".

PIRO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevole Presidente della Commissione, vorrei che preliminarmente alla discussione su questo punto ed alla relativa decisione avessimo - parlo per me evidentemente - un pò di chiarezza su quello che si immagina di voler fare.

Se non ho compreso male, si vuole consentire alle cooperative edilizie di realizzare i propri interventi costruttivi non solo tramite la realizzazione di nuovi alloggi ma anche attraverso la ristrutturazione, il recupero e la ricostruzione (viene detto esattamente anche questo) di alloggi già esistenti.

È evidente che il finanziamento erogato alla cooperativa, fermi restando i limiti previsti dalla legge che vengono aumentati di una certa percentuale (20 per cento nel caso di ristrutturazione, 10 per cento nel caso di ricostruzione e 40 per cento nel caso di recupero) è complessivo, se non ho capito male; altrimenti sono pronto a rendermi conto di cos'altro si tratta. Il finanziamento complessivo, entro i limiti qui previsti, comprende sia la fase dell'acquisizione dell'immobile che la fase del suo recupero, ristrutturazione o ricostruzione; se non ho capito male noi non diamo due finanziamenti diversi; tranne che non sia così: che si tratti, cioè, di due finanziamenti diversi, che si sommano l'uno all'altro.

Dunque, è un unico finanziamento che la cooperativa può destinare all'acquisizione dell'immobile.

Il problema che si pone è questo: se la cooperativa presenta un piano per l'acquisizione di un immobile il cui costo, valutato da chiunque al massimo delle garanzie nazionali e internazionali, assorbe tutto il finanziamento, ai sensi di questa legge, il finanziamento può essere concesso o no? E se il finanziamento in ogni caso per l'acquisizione è ricompreso nel finanziamento complessivo, non capisco perchè ci poniamo tutti questi problemi.

Quindi, mutui per la concessione, mutui per l'acquisto della prima casa: faccio richiesta, vengo inserito in graduatoria sulla base di alcuni requisiti, presento quindi il compromesso per l'acquisto di immobile alla banca, la quale fa la valutazione della congruità dell'immobile e mi concede il mutuo.

Non ho necessità di presentare perizie giurate, di andare all'Ufficio tecnico comunale, di passare dal Genio civile. Allora mi chiedo: se concediamo il mutuo a chi acquista una casa sulla base della valutazione, che fa testo per legge, della banca, perchè comunque più di un certo tetto di finanziamento non possiamo concederle, se il finanziamento che concediamo per l'acquisizione di un immobile comunque non può eccedere i limiti che complessivamente sono previsti per l'intervento edilizio, perchè ci poniamo tutti questi problemi?

Credo che puramente e semplicemente la cooperativa possa presentare la richiesta di fi-

nanziamento per l'acquisizione di un immobile, così come fa un semplice cittadino, e sarà l'IR-CAC o la banca, l'istituto di credito fondiario abilitato alla concessione dei mutui che farà, così come peraltro è previsto dalla legge, le rispettive valutazioni.

Il problema però, onorevole Sudano, onorevole Fleres, è proprio questo: cioè noi possiamo prevedere che il costo dell'immobile, il costo 'onesto' cioè giusto, corrispondente al prezzo di mercato, possa assorbire l'intero finanziamento? Cioè noi possiamo prevedere che finanziamo soltanto l'acquisto senza la ristrutturazione?

È questo il problema vero!

Altrimenti involontariamente - sottolineo involontariamente - possiamo dare origine a fenomeni di speculazione fondiaria, se quell'acquisto non è finalizzato espressamente alla ristrutturazione, alla destinazione dell'immobile ad abitazione per i soci della cooperativa.

Allora, in qualche modo deve essere previsto che la Regione non concede un finanziamento per l'acquisizione delle aree "punto e basta". Sarebbe assurdo! Allo stesso modo non si può concedere un finanziamento in guisa tale che l'entità del finanziamento copra soltanto l'acquisizione dell'immobile; quindi, in qualche modo il legame tra acquisizione e ristrutturazione, recupero, ricostruzione ed effettiva destinazione ad abitazione deve essere individuato nella legge. Quello è il limite, fissato il quale la procedura potrebbe essere quella normalissima che viene seguita per la concessione di agevolazioni per l'acquisto di immobili, quella appunto per la quale l'istruttoria viene fatta dall'Istituto di credito mutuante.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitare l'Aula a leggere nel suo insieme l'articolo 4 ed anche l'articolo 6 considerandolo un *unicum*, nel senso che la legge ridisegna e rimodella l'intervento in diverse parti.

Il motivo per cui, nel testo, il compito di effettuare la valutazione dell'area o dell'immobile è attribuito all'Ufficio tecnico comunale, è legato a due considerazioni.

La prima: normalmente la valutazione di immobili o terreni è attribuita all'Ufficio tecnico erariale, che però, per opinione ricorrente e per esperienza consolidata, impiega molto tempo per effettuarla. Per tale motivo, in sede di IV Commissione, sia i componenti, sia le organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, fecero presente che avere individuato nell'Ufficio tecnico erariale il soggetto cui attribuire la valutazione e la stima degli immobili o dei terreni, avrebbe comportato un allungamento a dismisura dei tempi di applicazione della legge.

In quella stessa sede era stata individuata la soluzione, peraltro qui ripetuta, di affidare tale delicato compito a professionisti esterni, attraverso perizie giurate.

Le osservazioni formulate in quella circostanza, in parte riprese opportunamente dall'onorevole Piro, risiedono nella debolezza degli uomini. Sappiamo che, talvolta, all'interno di quelle che sono stime soggettive, si determinano delle interpretazioni diverse rispetto al valore effettivo di un oggetto, di un bene mobile o di un bene immobile e, dunque, l'opinione della Commissione, condivisa dal Governo, fu quella di individuare comunque un soggetto terzo, diverso dal progettista della cooperativa, diverso dall'Ufficio tecnico erariale, per i motivi che abbiamo detto; questo soggetto fu individuato nell'Ufficio tecnico comunale.

Dunque, il Governo insiste sulla formulazione attuale, che considera la più equilibrata, sia pure all'interno di un percorso che sappiamo può nascondere delle difficoltà, può nascondere pure delle distorsioni.

Di qualcuno però ci dobbiamo pur fidare: o ci fidiamo di una struttura pubblica o ci fidiamo di un organismo privato; se decidiamo di non fidarci di un organismo privato in quanto sappiamo che purtroppo l'esperienza in materia ha determinato qualche difficoltà, allora decidiamo di affidarci ad un organismo pubblico, e quello più celere, per una serie di ragioni (per opinione diffusa sia all'interno della Commissione, sia tra il movimento cooperativo), è l'Ufficio tecnico comunale.

Pertanto, invito la Commissione a ritirare l'emendamento e l'Aula ad esprimersi sul testo nell'attuale formulazione.

SUDANO, *presidente della Commissione*. Mi adeguo all'opinione del Governo: gli emendamenti sono pertanto ritirati.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 4 nella sua formulazione originaria.

(I deputati aderenti al gruppo del Partito democratico della sinistra e di Rifondazione comunista chiedono che la votazione avvenga per scrutinio nominale).

Votazione per scrutinio nominale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole all'articolo 4 preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione gli onorevoli: Alfano, Barbagallo Salvino, Basile Giuseppe, Basile Filadelfio, Battaglia, Beninati, Bufardecì, Capodicasa, Cimino, Costa, Crisafulli, Croce, D'Aquino, Fleres, Formica, Giannopolo, Granata, La Corte, Martino, Morinello, Petrotta, Pignataro, Piro, Sanzarello, Scalici, Scamacca della Bruca, Scoma, Stancanelli, Sudano, Turano, Zago.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione: Presenti 31.

Onorevoli colleghi, l'Assemblea non è in numero legale.

La seduta è pertanto sospesa e riprenderà alle ore 17.00.

(La seduta, sospesa alle ore 13.30, è ripresa alle ore 17.30)

La seduta è ripresa.

Si procede alla votazione dell'articolo 4.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, intendo riproporre il problema già da me evidenziato questa mattina sottoponendolo all'attenzione della Commissione e dell'Assessore. Si tratta di questo: così come è formulato il complesso degli articoli, sembrerebbe doversi dedurre che vengono previsti due finanziamenti, uno per l'acquisizione dell'immobile e l'altro per la sua ristrutturazione, ricostruzione o recupero.

Ritengo sarebbe opportuno chiarire, con l'aggiunta di un quarto comma, che l'ammontare del finanziamento, comprensivo dell'acquisizione dell'immobile e dell'intervento da compiere su di esso, comunque non può superare l'ammontare complessivo.

Diversamente, onorevole Assessore, tenuto conto anche dell'articolo 6 che distingue opportunamente i due momenti, sembrerebbe trattarsi anzi di due finanziamenti distinti, mentre così non è; infatti si tratta di un solo finanziamento comprensivo dell'insieme dell'intervento.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Il Governo è favorevole alla proposta dell'onorevole Piro, che va formalizzata.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dal Governo, il seguente emendamento 4.1.1 bis: *dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

"4. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo previsto".

Il parere della Commissione?

SUDANO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

ZANNA, *segretario f.f.*:

«Art. 5.
Requisiti degli alloggi

1. Gli alloggi debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli immobili costruiti ancorché non ultimati e per quelli oggetto di recupero o ristrutturazione, nonché per i relativi garage, sono tollerate, ma non coperte da mutuo, eccedenze sino al 20 per cento del limite massimo di superficie utile consentita, ed una eccedenza sino al 5 per cento per spazi destinati ad armadi a muro.

3. Gli alloggi di una stessa cooperativa prioritariamente devono essere ricercati in un unico edificio; solo nel caso in cui il fabbisogno della cooperativa è superiore al numero di alloggi disponibili in un edificio, la medesima può acquistare altro edificio o frazione di esso per soddisfare le esigenze residue della compagine sociale”.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sapere se siamo in presenza di un'ulteriore sanatoria solo per la Sicilia? Vogliamo continuare ancora con leggine a posteriori per salvaguardare cose sbagliate fatte prima?

Quando leggiamo norme del tipo “per gli immobili costruiti ancorché non ultimati...”, diamo anche la speranza a chi non li ha ultimati di potere allargare i limiti e potere costruire in diffor-

mità rispetto a chi ha già costruito secondo i canoni dell'edilizia economica e popolare. È come se dicessimo: “preparatevi, fatela questa cosa in più, perché l'eccedenza fino al 20 per cento ve la concediamo, ancorché non la copriamo di mutuo!”.

Lo diciamo a chi sta costruendo gli alloggi, non solo a chi li ha costruiti, non solo a chi ipoteticamente l'errore l'ha commesso per cui c'è necessità di andare ad un recupero, ad un tentativo di sanare. Questo è il Governo delle sanatorie facili che, così come nel passato, continua anche per il presente ed è proiettato per l'avvenire.

Leggo parte delle disposizioni previste: “Per gli immobili costruiti, ancorché non ultimati, sono tollerate, ma non coperte di mutuo, eccedenze fino al 20 per cento del limite massimo di superficie utile consentita”. E arriviamo anche a parlare del “5 per cento per spazi destinati ad armadi a muro”!

Mi sembra di essere in presenza dell'amministrazione del comune di “Roccacannuccia” in cui ci si occupa anche di comprendere se l'armadio a muro è dentro o è fuori, perché ci sarà qualche deputato, qualche funzionario governativo, qualche assessore che, avendo ricevuto un pò di sollecitazioni, deve dare qualche risposta clientelare per una decina, una ventina di edifici costruiti in un certo modo, e, per potere dare una risposta concreta, tiene occupata l'Assemblea in questioni risibili e ridicole come queste - e in ogni caso sono questioni tali da poter dire che continuiamo ancora a sanare anche l'insanabile, ponendo in essere condizioni di disparità notevole tra chi ha costruito secondo i canoni e chi invece questi canoni non li ha rispettati; quindi, viene in Assemblea regionale, ed un piccolo accomodamento, se sa trovare i canali giusti, lo trova e così lo porta, appunto, all'attenzione dell'Aula per farlo deliberare.

Su questo articolo noi come Partito Socialista Sicilia voteremo contro dicendo che alcuni deputati di questa Assemblea, se vogliono, possono continuare a farsi notare dalla gente per le cose graziose e simpatiche che fanno per acquisire qualche consenso in più, stabilendo, però, che in questa Sicilia che vogliamo governare non c'è criterio di uguaglianza e di giustizia.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, in effetti nell'esame di questo articolo si pone il problema relativo al fatto che la combinazione dell'articolo 5 e poi dell'articolo 12, che estende *sine die* la possibilità di potersi avvalere di queste procedure, fa sì che si abbia a che fare non con immobili già esistenti, e comunque non solo con immobili già esistenti, ma con immobili che negli anni futuri potrebbero essere costruiti e successivamente essere interessati da programmi di edilizia convenzionata.

È un caso ipotetico, ma poiché le leggi sono sempre di carattere generale e astratto, bisogna anche tener conto dei casi ipotetici. Ora, proprio per evitare che si originino o che - il che spesso è la stessa cosa - insorgano dubbi sul fatto che possano originarsi fenomeni speculativi, ritengo che il problema potrebbe essere superato - se si è d'accordo - individuando gli immobili costruiti alla data di entrata in vigore della presente legge; diversamente, si potrebbe davvero innescare il meccanismo per cui, considerato che queste norme varranno per il futuro e non soltanto per le cooperative ma anche per le imprese, si potrebbe dare origine ad un fenomeno particolare per cui chi costruisce *ex novo*, non volendo utilizzare questa legge, deve rispettare comunque la tipologia e il limite dei metri quadri; chi invece vuole adottare un altro sistema comincia a costruire, dopo si pone il problema di realizzare un programma di intervento costruttivo ai sensi di questa legge, e, siccome l'eccedenza del 20 per cento non è più l'eventuale 5 per cento per spazi armati a muro (devo dire che è un po' curiosa come formulazione contenuta in una legge) non si tratta di una questione di poco conto, soprattutto se rapportata a grossi programmi.

Certo, per il singolo alloggio, o per gli alloggi di una piccola cooperativa, il fatto non inciderebbe moltissimo ma su grossi programmi il 20 per cento incide.

Credo bisogna evitare che da questa legge possano venir fuori ipotesi speculative e comunque ipotesi che creino disparità di trattamento nei cittadini, per cui quelli che costruiscono *ex novo* devono avere certi limiti, coloro che utilizzano immobili già costruiti possono -

allegremente - derogare. Credo quindi che questo temperamento si possa trovare apponendo la clausola per la quale si può intervenire con una eccedenza del 20 per cento soltanto in presenza di immobili già costruiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pertanto questo è un ulteriore stimolo per intervenire nei confronti dei centri storici ed anche per il recupero del tessuto urbano. Sicuramente questa via non darà origine a possibili fenomeni speculativi.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rasserenare i colleghi intervenuti dicendo che il secondo comma dell'articolo 5 interviene su edifici esistenti e, poiché questi non erano stati realizzati per essere destinati ad edilizia cooperativistica, difficilmente si trovano nelle condizioni di metri quadri fissati dalla legge per le cooperative cioè 110 metri quadri in alcuni casi, 95 metri quadri in altri.

Pertanto si tratterà certamente di unità immobiliari che hanno una quadratura diversa. Non possiamo vincolare l'applicazione della legge a edifici, ad abitazioni, ad appartamenti che sono esattamente corrispondenti al dettato normativo riferito alle cooperative in quanto quegli edifici cui intendiamo riferirci (edifici generali astratti, ipotetici) non essendo stati realizzati per essere adibiti ad edilizia cooperativistica, non hanno i limiti di metri quadri previsti per le cooperative edilizie.

La deroga si rende necessaria perché diversamente la norma sarebbe assolutamente inapplicabile, nel senso che, non essendoci i medesimi parametri per l'edilizia residenziale e per l'edilizia cooperativistica, difficilmente ci saranno palazzi all'interno dei quali sono presenti appartamenti calcolati in maniera esatta in 110 o in 95 metri quadri.

Se così fosse sarebbe vero quello che dice l'onorevole Piro, nel senso che ci sono stati (o po-

trebbero esserci) costruttori che fabbricano appartamenti in palazzi esattamente a misura di cooperativa non per realizzare cooperative ma per speculare sulle cooperative e dunque si renderebbe di fatto vano il principio attraverso il quale intendiamo con questo disegno di legge, tra l'altro, realizzare o partecipare ad un'opera di bonifica dei centri urbani e dei centri storici attraverso un recupero degli edifici esistenti.

È impensabile che si possano trovare edifici perfettamente dimensionati, e dunque l'oscillazione rispetto a quelli che sono i limiti di superficie fissati dalla legge è indispensabile; altrimenti una 'camicia su misura' risulta assolutamente impossibile da realizzare.

Se era questa l'osservazione cui facevano riferimento gli onorevoli Piro e Cintola penso di averla chiarita: non si tratta quindi di ipotizzare una sanatoria su un allargamento delle superfici degli edifici esistenti, bensì di una tolleranza rispetto alle superfici di edifici che non sono nati come edifici di edilizia cooperativistica ma che possono essere utilizzati come edifici di edilizia cooperativistica ai sensi di questa legge.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, quando il primo comma dell'articolo 5 di questo disegno di legge dice che "Gli alloggi debbono possedere i requisiti previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni..." ha dato una indicazione, e cioè che debbono essere misure precise, puntuali ed uguali.

Subito dopo il secondo comma smentisce il primo e lo smentisce 'vita natural durante', come per dire: ciò che è avvenuto bene, ciò che deve avvenire vedete di non farlo avvenire così. Noi stiamo dettando una norma che è in contraddizione nello stesso articolo, perché poniamo il limite e diciamo anche: non badateci a questo limite, potete benissimo superarlo.

Non vi pare che ciò sia in contraddizione?

Allora stabiliamo una data e diciamo "tutto ciò che è stato costruito o che si costruisce entro 60 giorni (o entro 30 giorni)" in maniera tale da non

prevedere più deroghe. In caso contrario è inutile che applichiamo prerogative e diamo agevolazioni sapendo che le stiamo concedendo non più per una edilizia popolare ma per una edilizia un poco diversa. Infatti con il 20 per cento in più, con il garage e con il 5 per cento dei muri e tutto il resto, abbiamo abitazioni superiori ai 110 metri quadri: una misura quindi che non è quella alla quale si riferisce chi desidera accedere alla edilizia convenzionata e sovvenzionata.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti: dall'onorevole Silvestro:

emendamento 5.1:

Al comma 2, dopo le parole "superficie utile consentita", aggiungere le parole "e di quella non residenziale";

aggiungere un comma 4:

"4. Nel caso di acquisizione di immobili in corso di costruzione decade, per la cooperativa, l'obbligo di osservare la procedura prevista dal decreto assessoriale 9 ottobre 1993, n. 1491";

- dalla Commissione:

emendamento 5.2:

Al comma 2, dopo la parola "ultimati" aggiungere "alla data di entrata in vigore della presente legge".

Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento 5.1 a firma dell'onorevole Silvestro.

Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione.

SUDANO, *presidente della Commissione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.2.

Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 6. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ALFANO, *segretario ff.*:

«Art. 6.

Modalità per l'erogazione delle somme

1. Per l'acquisizione di immobili da recuperare, ristrutturare o costruiti ancorché non ultimati, gli Istituti di credito convenzionati con la Regione e l'IRCAC, a seguito di stipula dei mutui, procederanno alla erogazione, in un'unica soluzione, delle somme relative secondo la stima dell'Ufficio tecnico comunale competente territorialmente e riportata nel Quadro tecnico economico (Q.T.E.) approvato ai sensi di legge.

2. Per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 e per la ristrutturazione, ricostruzione e recupero di immobili, gli istituti di credito e l'IRCAC, a seguito della stipula degli atti di mutuo, procederanno alla erogazione delle somme secondo le leggi che assistono gli interventi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento: dagli onorevoli Giannopolo e Pignataro:

– emendamento 6.1 aggiuntivo all'articolo 6:
“1. La disposizione abrogatoria di cui al

comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 36 del 1991 deve intendersi riferita all'originario terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 55 del 1982”.

L'emendamento è improponibile.

Pongo in votazione l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dagli onorevoli Giannopolo e Pignataro è stato presentato l'emendamento 6.2:

«Articolo 6 bis

1. I redditi in vigore di cui all'art. 10 della legge regionale del 30 maggio 1984, n. 37 sono incrementati del 25 per cento alla data del 31 dicembre 1996 e successivamente rivalutati dagli Assessori competenti annualmente sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come risulta dalla determinazione ISTAT e si applicano ai programmi costruttivi che non sono pervenuti alla stipula definitiva degli atti di mutuo.

2. L'incremento di cui al comma 1 si applica per l'aggiornamento delle fasce di reddito per i programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale del 30 maggio 1984, n. 37».

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, vorrei che l'emendamento venisse illustrato. Possiamo fare comprendere all'Assemblea cosa si sta facendo? Stiamo dicendo che alcune fasce vengono incrementate: l'accedere alla edilizia sovvenzionata, cioè, non è più dei poveri?

Vorrei che venisse esplicitato e chiarito in quanto - cosa nuova - questo emendamento viene presentato dalla sinistra, ma poiché andiamo verso la borghesia, verso i ceti più abbienti, dobbiamo dare più forza quindi a coloro i quali sono meno poveri.

PIGNATARO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATARO. Signor Presidente, la legge numero 37 del 1984 prevede che la Regione avrebbe dovuto aggiornare i redditi ai fini dell'accesso alle graduatorie per i finanziamenti di cooperative sulla base della legge numero 457. Questo aggiornamento lo determinava la delibera del CIPE e la Regione vi si sarebbe dovuta adeguare. L'ultima determinazione del CIPE è del 1991, dopodiché, con un decreto ministeriale si è delegato alla Regione l'adeguamento senza tenere conto di quanto faceva il CIPE.

La Regione non adegua questi redditi dal 1991, per cui il 25 per cento è molto inferiore a quanto maturato in sei anni. Per essere più chiari: se andiamo nelle altre regioni, questo 25 per cento è il 40, 50 per cento.

Quindi si tratta di dare giustizia a un fatto oggettivo: cioè da sette anni in questa Regione non si adeguano i redditi per accedere ai finanziamenti della cooperazione.

L'emendamento tende in pratica a far sì che ci si adegui alla normativa nazionale della legge 457.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'articolo 10 della legge numero 37 del 1984 prevede che per la determinazione dei limiti di reddito dei soci delle cooperative che usufruiscono di finanziamenti regionali si applicano dei limiti di reddito previsti dalla legge numero 457 del 1978, la quale, a sua volta, ha fissato i limiti di reddito indistintamente per gli assegnatari di alloggi interamente costruiti a carico di enti pubblici, soci di cooperative e comunque altri soggetti destinatari di agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

In effetti si è determinato il problema cui faceva riferimento l'onorevole Pignataro, cioè che i limiti di reddito non fossero stati aggiornati, e non lo sono con un ritmo che tenga conto dell'incremento del costo della vita, però, se si approvasse l'emendamento così come è, noi creeremo una disparità di trattamento, nel senso che il limite di

reddito verrebbe elevato per gli assegnatari delle cooperative e resterebbe invece immutato per coloro che devono usufruire di altro tipo di finanziamento interamente a carico dello Stato o comunque di altre forme di finanziamento. Anche se tutto è possibile non credo sia molto giusto.

Pertanto, se bisogna procedere a un adeguamento del limite di reddito, in quanto c'è una carenza da parte dell'organismo statale che deve procedere, lo si faccia per tutti; non credo sia corretto farlo soltanto per una categoria mentre gli altri restano fermi, considerato che abbiamo per tutti tenuto agganciata la determinazione dei limiti di reddito alla legge nazionale.

PIGNATARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATARO. Signor Presidente, condivido il rilievo mosso dall'onorevole Piro. Preannuncio che, se possibile, aggiungerei all'emendamento, dove si dice "...per l'aggiornamento delle fasce di reddito per i programmi costruttivi di cui agli articoli 1, 3 e così via", il periodo "nonché a quelle riferite ai destinatari di benefici di cui alle leggi regionali 20.12.1975, n. 79 e 5.12.1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni".

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sorreggendo osservazioni, nell'attesa che venga formalizzato l'emendamento preannunciato, dispongo l'accantonamento del 6.2.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

ALFANO, segretario f.f.:

«Art. 7.

Modalità per l'accesso ai benefici

1. Le cooperative edilizie di cui all'articolo 2, incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro due anni

dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, relazione tecnico-finanziaria di massima del progetto che si intende attuare, unitamente alla documentazione comprovante l'assegnazione o la proprietà dell'area, ovvero, promessa di vendita, stipulata da notaio, registrata presso l'Ufficio del Registro.

2. Gli Istituti di credito e l'IRCAC, in presenza delle promesse di vendita di cui al comma 1, cureranno la stipula dell'atto di vendita tra le parti interessate contestualmente al contratto di mutuo con la cooperativa edilizia beneficiaria.

3. Le cooperative di abitazione, che entro la data di scadenza prevista nel comma 1 non presentino l'istanza e la documentazione ivi prescritta, si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le relative somme sono utilizzate per incrementare la copertura finanziaria del bando previsto dall'articolo 8».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

ALFANO, segretario ff.:

«Art. 8.

Limite di impegno venticinquennale

1. È autorizzato, per l'anno finanziario 1997, il limite di impegno venticinquennale di lire 5.000 milioni per la concessione, attraverso apposito bando di concorso da emanarsi dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 a favore di società cooperative edilizie».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Silvestro il seguente emendamento:

emendamento 8.1:

Aggiungere un comma 2:

“Una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% delle somme di cui al comma 1 e di quelle che in futuro saranno oggetto di bando ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, saranno destinate a cooperative che intendono realizzare programmi costruttivi da destinare permanentemente alla locazione o all'assegnazione in godimento. Il contributo regionale sarà determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994, pubblicato sulla GURI del 20 agosto 1994, n. 194. Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento ed il limite di reddito per la conduzione di alloggi realizzati ai sensi del presente comma, saranno determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del superiore D.M. LL.PP”.

SILVESTRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 8.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

ALFANO, segretario ff.:

«Art. 9.

Modalità per l'assegnazione delle aree

1. L'assegnazione delle aree da parte dei comuni alle cooperative edilizie per la realizzazione di programmi costruttivi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca avviene con deliberazione del consiglio comunale entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Ove il termine fissato per l'assegnazione delle aree di cui al comma 1 non venga rispettato dai comuni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su istanza degli interessati provvede in via sostitutiva, a mezzo di un commissario, all'assegnazione delle aree medesime. Il commissario

rio adotta i provvedimenti relativi entro 30 giorni dalla sua nomina.

3. Alle spese per il commissario provvede il comune interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

4. Ai fini della espropriazione delle aree assegnate valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

5. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 maggio 1981, n. 86 è abrogato l'inciso 'o l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca secondo la rispettiva competenza'.

6. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 sono abrogate le parole 'e dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca' nonché la lettera d) del medesimo comma».

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per sottolineare un fatto tecnico: considerato che l'articolo 3, riguardante l'individuazione delle aree da destinare agli interventi, è stato accantonato, prima di stabilire chi deve concedere queste aree, occorre che stabiliamo se vada fatta l'individuazione e se va fatta secondo quei criteri.

L'accantonamento dell'articolo 3, tecnicamente, dovrebbe imporre che l'articolo che stiamo per discutere, relativo cioè alle modalità per l'assegnazione, sia accantonato ugualmente, per una *consecutio* logica dell'argomento.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Pre-

sidente, onorevole Cintola, voglio solo far rilevare che i due articoli non sono interconnessi, nel senso che, comunque, qualcuno dovrà poi assegnare le aree e una modalità per l'assegnazione stessa dovrà essere individuata.

Dunque l'articolo 9, rispetto alle osservazioni che lei formulava, è assolutamente indipendente dall'articolo 3, cioè non interferisce e quindi si può proseguire regolarmente.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Silvestro:

emendamento 9.1:

«al primo comma, dopo le parole "deliberazioni del Consiglio comunale", aggiungere "o della giunta comunale quando trattasi di assegnazione in forza di strumento urbanistico attuativo"»;

«aggiungere il comma 1 bis:

"Superato il termine fissato dal comma 1, le cooperative possono avvalersi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 ed il comune dovrà provvedere alle relative approvazioni nei termini e nei modi previsti dall'art. 3 della presente legge"»;

- dall'onorevole Piro:

emendamento 9.2:

«al comma 1 sostituire le parole "trenta giorni" con le parole "sessanta giorni"».

- dal Governo:

emendamento 9.3:

«sostituire le parole "trenta giorni" con le parole "sessanta giorni"».

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente solo per ribadire che i due emendamenti riaprono la questione di cui parlavo prima: è necessario l'accantonamento o quanto meno riprendere l'articolo 3.

In tale modo potremmo meglio seguire l'articolo 9, che avrà una sua naturale e più logica affermazione, nel momento in cui sapremo di quali aree parliamo: edilizia economica e popolare, programmi già attuati, nuove aree da concedere a privati, cioè tutta una serie di ulteriori provvedimenti che ritengo, a monte, si possano prima decidere - ripeto - con l'articolo 3; conseguentemente potremo poi meglio seguire il 9.

Potrebbe essere poi un fatto normale, da condividere, quello che dice il collega Silvestro, come non lo potrebbe essere, nel momento in cui le competenze di scelta di area potrebbero essere tali e tante da implicare una diversa impostazione e quindi non una espropriazione da parte del Consiglio comunale di compiti che possono essere e debbono essere attribuiti ai consiglieri comunali piuttosto che alla giunta.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.

Si riprende, pertanto, l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti 3.1 dell'onorevole Silvestro e 13.5 degli onorevoli Zago ed altri, precedentemente accantonati.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 riguarda il soggetto che autorizza in base all'articolo 25 della legge regionale numero 22/1996. Poi c'è la seconda parte dove è previsto che, superati i 45 giorni, se non c'è una determinazione vige il silenzio assenso per cui le cooperative possono procedere.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 3.1.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Il Governo ritiene che una parte della questione sia già stata inserita nell'articolo 9; l'altra lo è nell'emendamento 13.5 che potremmo spostare, e votare, in questa parte del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Silvestro ha però precisato adesso che l'emendamento 3.1, nel testo, non viene sostituito dal 13.5.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. La prima parte dell'emendamento Silvestro è già contenuta all'articolo 9, accantonato in precedenza. L'altra parte, quella riferita alla legge 22, invece è contenuta nell'emendamento 13.5 che, per un fatto sistematico, potremmo richiamare e agganciare a questo articolo piuttosto che all'articolo 13.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, vorrei riflettere sul complesso delle norme che abbiamo in osservazione. In effetti l'articolo 3, insieme alle altre questioni già evidenziate anche da me questa mattina, presenta un problema giacché sembrerebbe istaurare una procedura affatto diversa da quella attualmente vigente e disciplinata anche dalla legge regionale numero 22 del 1996, dall'articolo 25.

Da questo punto di vista non sarebbe inopportuno, anzi secondo me sarebbe necessario, individuare chiaramente che la procedura prevista dall'articolo 3 è quella *standard*, cioè la presentazione di un programma costruttivo.

Pertanto, da questo punto di vista, l'emendamento dell'onorevole Silvestro risulta estremamente pertinente, anche perché, a me pare (leggendo anche l'articolo 9 che i due articoli facciano riferimento a due momenti diversi sia pure della stessa procedura: l'articolo 9 infatti, fa riferimento al momento in cui viene assegnata l'area, per il quale viene fissato il termine di 30 giorni, poi 60, così come è stato proposto per il consiglio comunale, decorso il quale interviene con potere sostitutivo mediante commissario *ad acta* l'Assessore per la cooperazione. Quindi momento di assegnazione di area.

In questo caso siamo in un momento successivo, ma potremmo anche essere in un momento del tutto diverso perchè stiamo disciplinando, all'articolo 3, proprio la fattispecie in cui non ci sia stata assegnazione di area. Per cui la cooperativa che è proprietaria della sua area presenta

essa stessa direttamente una proposta che si chiama programma costruttivo.

In questo caso l'onorevole Silvestro opportunamente dice che la cooperativa è obbligata a presentare un programma costruttivo che deve essere approvato dal consiglio comunale; trascorsi 45 giorni il programma si intende approvato e quindi la cooperativa può procedere a presentare la richiesta di concessione edilizia.

Quindi, riassumendo, per questo aspetto mi pare siano due momenti completamente diversi tra di loro, che non si sovrappongono: quello dell'articolo 9, relativo all'assegnazione; quello dell'articolo 3, relativo alla presentazione del programma costruttivo. Ritengo sotto tali aspetti che i due articoli siano separati e che l'emendamento dell'onorevole Silvestro possa essere accolto.

Invece non comprendo la *ratio* dell'emendamento presentato dall'onorevole Zago perchè differisce dall'attuale testo della legge numero 22 del 1996, all'articolo 25, soltanto perchè aggiunge la dizione che "non opera la proroga di cui all'articolo 6 della legge regionale numero 9 del 1993".

Non ricordo l'articolo 6 della legge numero 9 del 1993, però ho presente la dizione dell'articolo 25 che mi pare molto precisa, in quanto dice esattamente: "decorsi i 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato". Mi pare estremamente tassativo.

Per quale motivo scatterebbe in ogni caso la proroga prevista dall'articolo 6 della legge 9? Qui mi pare che la dizione della legge sia molto tassativa e che in questo caso non si aggiungerebbe nulla. Ritengo utile un chiarimento volto a comprendere quello che stiamo facendo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare di capire dall'intervento dell'onorevole Piro che l'emendamento 3.1 dell'onorevole Silvestro, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, non sia compreso nell'articolo 9.

Pertanto, onorevole Silvestro, lo mantiene?

SILVESTRO. Si lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, vorrei precisare che l'emendamento 13.5 si rende necessa-

rio in quanto è stata data una interpretazione diversa rispetto a quella contenuta nell'articolo 25, con il comma 2 della legge numero 22, nel senso che i 45 giorni sono stati considerati aggiuntivi ai 270 e non un termine entro il quale si ci deve pronunciare.

Per cui la legge che era stata approvata per ridurre i tempi sarebbe stata interpretata dall'Assessorato come un'aggiunta di 45 giorni. Da qui la necessità di una interpretazione autentica. Non so se l'emendamento così come è scritto risolverà il problema, tuttavia l'interpretazione autentica nasce da questa necessità.

PIRO. Dovrebbe essere riformulato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avevamo accantonato l'articolo 3 con gli emendamenti proprio per consentire alla Commissione e al Governo di poterli meglio esaminare. Se necessario si possono ulteriormente accantonare.

CINTOLA. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accantonamento dell'articolo 3 disposto nella mattina di oggi non ha sortito nessun effetto sul piano delle cose che sono state espresse in quest'Aula non solo da me ma anche da qualche altro collega.

Infatti alla fine, con gli emendamenti che sono stati proposti, indicati però come articoli aggiuntivi da discutere dopo, non si tiene conto dei fatti essenziali che investono l'articolo 3 nella sua interezza.

Signor Presidente, onorevole Assessore, mi dispiace che l'Assessore per il territorio e l'ambiente non sia presente, visto che questa potrebbe essere materia a lui più direttamente riconducibile piuttosto che all'Assessore per la cooperazione che supplisce in assenza di chi sull'argomento specifico dovrebbe dare la propria valutazione.

Cioè noi stiamo perpetrando, con l'approvazione di questo articolo, una selvaggia speculazione edilizia in Sicilia. Con l'approvazione di questo articolo diciamo ai comuni siciliani che hanno fatto e quindi posto in essere i piani di

edilizia economica e popolare, che l'Assemblea regionale siciliana, da un lato ha imposto loro con legge di fare i piani, e in un momento diverso, facendo finta che vuole accelerare le procedure, vanifica il lavoro fatto dai consigli comunali per le aree di edilizia economica e popolare.

Avevamo proposto, stamattina in Aula e poi alla Commissione informalmente, di tenere conto che nei comuni in cui le aree sono disponibili all'interno delle zone dei piani di edilizia economica e popolare intervenisse un commissario *ad acta*, nominato dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per assegnare le aree che dal punto di vista dell'approvazione dello strumento urbanistico, e cioè dei piani di edilizia economica e popolare, avevano avuto la loro valutazione positiva da parte del consiglio comunale, e addirittura l'approvazione dell'assessorato regionale territorio ed ambiente.

Con questo articolo, invece, si distrugge qualsiasi tipo di programmazione, si dà mandato a sindaco e consiglio comunale (più al sindaco che al consiglio comunale, se poi teniamo conto dell'emendamento Silvestro che dice "laddove il consiglio comunale non provvede in 30 giorni, provvede la Giunta in 45, 60 giorni") di individuare delle aree che possono essere sprovviste, anche se si parla di zone abitative, di opere di urbanizzazione primaria, di opere di urbanizzazione secondaria: cioè andiamo a creare i catoi pur di salvaguardare le cooperative che hanno acquistato terreno improprio.

Questo vuol dire che in quest'Aula c'è chi è a conoscenza che tante cooperative hanno già acquistato terreni in proprietà e che è necessario traslocare i piani di edilizia economica e popolare, suggerire e supportare le cooperative, che hanno acquistato i terreni in proprio, a chiedere l'autorizzazione a edificare nei terreni che hanno già acquistato.

C'è da stare attenti, perché lo stesso articolo dice "che gli interventi medesimi sono attuati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste rispettivamente nel piano approvato o adottato" (ancorché trasmesso, aggiungerà il collega Piro).

Ma cosa significa questo?

Significa che si andrà in zona C 4 con 0,10

cubatura a metro quadro e, se hanno comprato una zona di C 4 di espansione andremo a costruire con 0,10, o, ancora, che supporteremo questo tipo di intervento con urbanizzazione primaria (acqua, luce, telefono e strade) che coinvolgeranno larga parte del territorio di quel comune o dei tanti comuni dove le cooperative che avranno acquistato terreno andranno a determinare i loro interventi.

Comprendo la disattenzione dell'Aula perché sono problemi che ormai hanno definito in Commissione i Capigruppo di maggioranza e di opposizione, per cui non ha più valore ormai sentire chi non fa parte della maggioranza, la quale ha concordato con l'opposizione un ulteriore scempio, un'ulteriore mortificazione di quei comuni che hanno fatto i progetti di edilizia economica e popolare e si vedono scavalcati da una legge che favorisce chi ha acquistato in proprio e costruisce dove ritiene di poter costruire perché il fatto che avrà un tipo di proprietà gli consentirà di chiedere ed ottenere da parte dei consigli comunali.

Ho sentito parlare l'onorevole Libertini, nella precedente legislatura, quando si trattava di dover concedere la proroga ai comuni per approvare quei piani regolatori che entro l'anno avrebbero dovuto far saltare consigli comunali e sindaci inadempienti. Oggi, invece, mi accorgo che nell'inerzia questi sindaci, che tanto avete esaltato in determinate situazioni, non danno le aree libere dell'edilizia economica e popolare già progettata. In questo caso interviene la Regione dicendo che si può costruire ovunque purché in zone cosiddette abitative. Titolari di cooperative hanno acquistato terreni senza considerare né la salvaguardia dei territori né dell'ambiente né l'iniziativa per lottizzazioni, quasi abusive, che verranno nel momento stesso in cui la localizzazione delle nuove iniziative abitative sarà distante dalla zona B e sarà in zone ancora da urbanizzare, sia in via primaria che in via secondaria.

Noi annunciamo il nostro voto contrario sull'articolo 3. E proprio a causa dell'articolo 3 annunciamo il voto contrario sull'intera legge.

L'articolo 3 degrada questa legge, ne fa conoscere i motivi reconditi per i quali viene posta in essere e ne evidenzia la posizione di ossequio di maggioranza di centro-destra e della sinistra

dell'Ulivo che insieme concertano il saccheggio del territorio, insieme concertano la deturpazione dell'ambiente, insieme per motivi nobili (dare una casa a chi non la possiede) travalicano piani e leggi precedenti.

Inoltre interverremo su altri articoli: il 13, ad esempio, che darà la certezza che si tratta di un accomodamento pre-elettorale per il novembre del 1997.

Bisogna andare incontro ai 'fans' di tutta la Sicilia pur di avere consensi attraverso leggi che costeranno centinaia di miliardi alla Sicilia.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è un equivoco: desidero qui ricordare all'onorevole Cintola che le cooperative edilizie, di qualsiasi appartenenza politica, non hanno mai fatto speculazione edilizia, non hanno mai distrutto il territorio.

Questo sia chiaro!

Io mi incaricherò, onorevole Cintola, di farle omaggio di un libro di uno scrittore francese dal titolo "L'arte di tacere" perché molte volte è più importante saper tacere che parlare.

L'emendamento è chiaro, dice che le deliberazioni competono al consiglio comunale; soltanto quando si tratta di strumento urbanistico attuativo, cioè quando esiste l'attuazione dello strumento urbanistico già approvato, può intervenire la Giunta.

Quindi non c'è nessuno stravolgimento da questo punto di vista perché la potestà è intestata al consiglio comunale e la Giunta può intervenire soltanto in quanto c'è uno strumento attuativo del piano regolatore già approvato secondo le leggi.

Vorrei, onorevole Cintola, si rendesse conto che fra 40, 50 anni qualcuno leggerà i resoconti stenografici di queste sedute alle quali partecipiamo io e lei e ad un certo punto si interrogherà chiedendosi: questi due personaggi, deputati eletti dal popolo, che cosa erano, visto che affermano queste cose in un Parlamento che ancora viene definito tale?

Qui non c'è alcuna speculazione edilizia, non c'è alcuna lottizzazione; non so in base a quale dimensione concettuale lei ragioni quando parla

di queste cose, che comunque non riguardano questo emendamento.

L'emendamento dice chiaramente che "la potestà è del Consiglio comunale, la Giunta può intervenire soltanto ed esclusivamente quando si tratta di strumento urbanistico attuativo", quando cioè un atto pone in essere lo strumento urbanistico già adottato ed approvato. Quindi non c'è alcuna possibilità di derogare ai principi fondamentali di legalità in materia urbanistica.

CINTOLA. L'articolo 3 è valido; anche lei deve imparare a tacere.

PRESIDENTE. Propongo che gli emendamenti 3.1 e 13.5 vengano considerati come un unico emendamento-articolo aggiuntivo.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che è stato presentato all'articolo 3 dall'onorevole Piro il seguente emendamento 3.2:

dopo le parole "Il piano regolatore generale adottato" aggiungere "e trasmesso per l'approvazione di legge".

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, questo disegno di legge è un pò come il pulcino virtuale (le cronache ne sono piene!) che se non viene seguito attentamente prima o poi muore.

Solo che in questo caso non muore il disegno di legge ma fa "morire" noi per quella sorta di gioco ad incastro tra i vari articoli.

L'articolo 3 - anche se manteniamo il nostro dissenso già formulato stamattina e sul quale adesso brevemente insisterò - è connesso agli articoli successivi: per esempio gli articoli 11 e 12 che stravolgono completamente anche l'impianto contenuto nell'articolo 3 e che danno pienamente ragione alle argomentazioni qui espresse fino a questo momento e che sembrano forzate, se riferite soltanto all'articolo 3, ma che diventano assolutamente pertinenti se invece riferite, come possono esserlo, all'insieme del disegno di legge. Infatti, ancora non siamo arrivati al cuore vero di questo disegno di legge.

Pertanto, se l'emendamento Silvestro viene

considerato come se non fosse stato presentato sotto forma di emendamento aggiuntivo, ma viene considerato a parte, insieme all'emendamento presentato dall'onorevole Zago, io non ho obiezioni formali ma sostanziali; vorrei quindi sapere come viene formulato e se è formulato in riferimento all'articolo 3. Altrimenti questo articolo 3 non può essere posto in votazione così com'è, in quanto, ripeto, sembra aprire una procedura del tutto diversa rispetto a quella che fino a questo momento abbiamo instaurato.

Seconda considerazione: è vigente da circa 20 anni nella nostra legislazione la norma che consente alle cooperative edilizie, quando non ci sono i piani di zona ovvero quando i piani di zona hanno esaurito le aree a disposizione, di presentare programmi costruttivi su aree diverse da quelle comprese nei piani di zona; una norma vigente che non ha sollevato scandalo, esiste, infatti, da ben 20 anni. Vede, onorevole Pignataro, ...

PIGNATARO. Hanno fatto scempio!

PIRO. No. Io pur non parlando di scempi, dico che ciò che suscita e continua a suscitare perplessità è il fatto che, pure in presenza di un piano di zona, qualunque sia il suo stato di attuazione, si possa comunque fare a meno della sua esistenza e che si possano prevedere programmi costruttivi di edilizia agevolata - stia attento onorevole Pignataro, perché bisogna leggere anche l'articolo 12 - non soltanto per le cooperative edilizie, ma, più avanti anche per le imprese completamente al di fuori del piano di zona; addirittura in presenza soltanto di un piano regolatore adottato, ancorché trasmesso, per il quale ci sono delle norme di salvaguardia, ma che noi non sappiamo che destino avrà al momento in cui sarà approvato. Con la conseguenza che con tutti questi incastri, pur ammettendo l'assoluta involontarietà dei meccanismi che si mettono in movimento - oggettivamente li si sta mettendo in movimento - considerando tutte queste previsioni insieme; questi meccanismi finiscono col rendere assolutamente inutile, superata, superflua, qualunque forma di pianificazione urbanistica attuativa. Infatti non ci sarà bisogno dei piani di zona, non ci sarà biso-

gno dei piani di lottizzazione, non ci sarà bisogno dei piani particolareggiati, non ci sarà bisogno dei programmi costruttivi, non ci sarà bisogno di nulla! Scriviamo un articolo semplice: chiunque vuole faccia ciò che vuole sul territorio e non se ne parli più! Questo almeno rende chiaro ciò che vogliamo fare.

Per tutto ciò manteniamo il nostro atteggiamento negativo sul modo in cui è stato formulato questo articolo 3.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi tocca svolgere un ruolo improprio, in quanto non ho sentito le osservazioni mosse stamattina dall'onorevole Piro e anche da altri deputati in merito all'articolo 3, tuttavia sento di dovere fare alcune osservazioni di carattere pratico.

La circostanza che una buona parte delle cooperative edilizie hanno ricevuto finanziamenti si scontra con il fatto che la stragrande maggioranza dei comuni ha già esaurito i piani di edilizia economica e popolare; addirittura il disegno di legge prevede che è possibile costruire in zone agricole.

E qui c'è un primo elemento: com'è possibile che, in mancanza di piani attuativi di edilizia economica e popolare, pensiamo di andare con varianti urbanistiche in zone agricole con norme della Regione e, nello stesso tempo, non pensiamo di potere utilizzare questi finanziamenti nell'ambito dei piani regolatori e nell'ambito di zone già normate dallo strumento urbanistico generale?

L'articolo 3 fa una prescrizione tassativa, cioè che in ogni caso le costruzioni devono essere conformi a quanto previsto dai piani regolatori, anche se adottati. Si può disquisire se il piano regolatore sia stato adottato appena ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale ovvero se il piano regolatore sia stato adottato dopo la sua trasmissione, scattando le leggi di salvaguardia.

Non mi sembra, però, ci sia alcun elemento di speculazione, anzi è esattamente al contrario, in quanto, di norma, il costo delle aree territo-

riali omogenee delle zone A, B e C dei piani regolatori generali, essendo le più pregiate, è più elevato, pertanto non c'è un interesse della cooperativa a costruire nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

Non si tratta, quindi, di speculazione, semmai è esattamente al contrario.

Ribadisco che in tutti i comuni della Sicilia il costo delle aree nelle zone A, B e C è notoriamente di gran lunga superiore a quello di altre aree e soprattutto rispetto a quelle delle aree di edilizia economica e popolare. Non capisco quindi quale sarebbe l'improprio vantaggio che potrebbe ricavare una cooperativa costruendo in zona A, in zona B o in zona C di zone territoriali omogenee di piano regolatore generale.

L'obiezione, dunque, è assolutamente infondata; si cerchino altre argomentazioni, allora, per sostenere che questa norma non va attuata e non va applicata. Sicuramente appare debole l'affermazione che si deroga alle norme urbanistiche: l'ultimo comma dell'articolo prescrive tassativamente che si opera nel rispetto assoluto del piano regolatore adottato; e qui, in questo caso, scattano le norme di salvaguardia.

La seconda questione riguarda il requisito per le cooperative di essere già in possesso delle aree: se una cooperativa è in possesso in un'area territoriale omogenea A, B e C, per quale ragione non potrebbe costruire in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, sia esso esecutivo o generale? Non capisco perché dobbiamo introdurre norme che tendono invece a dilatare la possibilità di accelerare il finanziamento.

Per queste ragioni, concordando con l'osservazione mossa stamattina anche dall'onorevole Silvestro, sono d'accordo affinché l'articolo 3 venga approvato così com'è. Vorrei, inoltre, precisare che non entro nel merito del suggerimento tecnico formulato dall'onorevole Piro, e cioè se nel momento della trasmissione dell'atto scattano o meno le norme di salvaguardia; se queste, cioè, scattano nel momento in cui il consiglio comunale ha adottato l'atto (come io sostengo) oppure (come sostiene l'onorevole Piro) se scattano quando la procedura di trasmissione all'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente è stata attivata.

In ogni caso, essendo un fatto esclusivamente di carattere tecnico, che non comporta in questo

caso una valutazione politica, mi sentirei (non conosco il parere degli uffici), nel caso in cui dovesse essere valida l'interpretazione data dall'onorevole Piro, di accogliere questa parte dell'emendamento.

Per quanto riguarda tutto il resto possiamo discutere quanto vogliamo, ma sfido chiunque abbia fatto l'amministratore comunale, chiunque...

CINTOLA. Io!

SPEZIALE. L'hai fatto tu? Allora l'hai fatto male!

CINTOLA. Sicuramente meglio di te! Io ho realizzato e tu no!

SPEZIALE. Sicuramente l'hai fatto male. Infatti, non hai pensato che nelle zone territoriali omogenee A, B e C, nelle quali le cooperative hanno realizzato un investimento in termini di acquisizione di area, hanno comprato con i soldi dei soci le aree che, sulla base del mercato, hanno una valutazione di gran lunga superiore rispetto ad altre aree da definire sul piano della strumentazione urbanistica.

Onorevole Cintola, con altra legge approvata dall'Assemblea regionale si può agire in mancanza di strumenti urbanistici e di piani di edilizia economica popolare in zone agricole; ritengo questa una norma equa e giusta, di maggiore giustizia, che coglie il bisogno di un intervento più rapido.

Perché una delle questioni che si presenta nei comuni è che spesso, pur avendo i programmi costruttivi, non si hanno, invece, gli strumenti attuativi per permettere di attivare immediatamente la spesa; in questo caso la norma coglie questa esigenza.

Una cooperativa, inserita nel programma costruttivo, è titolare di un'area in una zona territoriale normata da strumento urbanistico: non è prevista alcuna deroga alle prescrizioni esecutive degli strumenti urbanistici. Non capisco per quale ragione non possa essere regolarmente riassegnata alla cooperativa l'area e permetterle di realizzare un programma costruttivo di edilizia economica e popolare all'interno di una zona territoriale omogenea A, B e C regolarmente normata dallo strumento urbanistico generale.

Non capisco quale sarebbe la ragione se non una ragione ostativa, se non. ..

CINTOLA. Ma tu hai seguito? Ho detto "in assenza" di piano di edilizia economica popolare, non "in presenza"!

SPEZIALE. I tempi non sono uguali. Infatti se una cooperativa avesse la possibilità di disporre di un'area in un piano di edilizia economica e popolare sulla base delle istanze presentate, avrebbe tutto l'interesse che il comune adottasse lo strumento urbanistico in tempi rapidi, in quanto può accadere che una cooperativa avendo acquistato un'area in mancanza di strumento urbanistico, successivamente non possa più costruirvi per la sopravvenuta attuazione del piano regolatore.

Per queste ragioni mi sento di sostenere l'articolo che contribuisce il più possibile ad attivare e accelerare la spesa e dà, ai tanti cittadini che hanno comprato un'area, il sacrosanto diritto di costruirsi una casa.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni dispongo un nuovo accantonamento dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti 3.1 e 13.5.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

TURANO, *segretario*:

«Art. 10.

Composizione delle commissioni edilizie

1. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 è così sostituito:

«9. Per le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, la Commissione edilizia è integrata con i seguenti componenti:

- a) Soprintendente ai beni culturali ed ambientali o suo delegato;
- b) Ingegnere capo dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- c) da un delegato di ogni altra autorità com-

petente per territorio ad esprimere parere per legge.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere indicati anche in più comuni.

9 bis. Il parere della Commissione edilizia, così come prevista al precedente comma, è obbligatorio e vincolante.

Esso sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni ed organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, nonché della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

9 ter. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute della Commissione non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, il sindaco o suo delegato assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinché esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso.

9 quater. Qualora le autorità indicate al comma 9 ter esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata'».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ricordo che la legge regionale numero 17 del 1994, con la quale si affrontava il tema dell'abusivismo edilizio nella nostra Regione, si è anche adottata una normativa piuttosto articolata che mirava alla semplificazione delle procedure in tema di rilascio delle concessioni edilizie.

Sono stati introdotti concetti e strumenti molto importanti: ad esempio è stato inserito il concetto del silenzio-assenso, molto prima che questo avvenisse nella legislazione nazionale e,

mentre nella legislazione nazionale ciò è stato molto controverso e contrastato, nella legislazione regionale, dopo l'emanazione della legge numero 17, questo è pacifico.

Altresì è stata introdotta la possibilità che la certificazione relativa ai requisiti degli immobili da sottoporre a concessione edilizia, sia pure collegata alla sanatoria, potesse essere fornita mediante una perizia giurata di un professionista; anche qui con una innovazione concettuale e pratica notevole, che adesso vediamo ripresa anche dalla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda le Commissioni edilizie comunali, con l'articolo 2 della legge numero 17 del 1994 sono stati dati tempi, cadenze e responsabilità alle Commissioni edilizie estremamente semplificati rispetto a quelle del passato.

Devo dire che dopo l'applicazione di questa legge - almeno per quanto mi risulta e, riferita ad un periodo relativamente limitato - il lavoro delle Commissioni edilizie, e quindi le aspettative dei cittadini, sono migliorate rispetto alla situazione precedente; perché prima, oggettivamente, i diritti dei cittadini venivano sistematicamente calpestati.

L'attuale strutturazione delle Commissioni edilizie ed i tempi ad esse connessi non mi pare - tranne casi patologici che, come sempre accade in tutte le latitudini ed in tutte le fattispecie, si possono verificare - abbiano dato origine a particolari forme di contestazione.

Qui viene proposta una ulteriore formulazione nel tentativo di accelerare l'iter decisionale legato al rilascio delle concessioni edilizie.

Innanzitutto mi sembra del tutto improprio che una materia quale quella delle Commissioni edilizie e del rilascio delle concessioni edilizie venga trattata in un testo che non è stato né presentato, né discusso alla presenza dell'Assessore competente. Siamo in presenza, infatti, di materia urbanistica, mentre il disegno di legge riguarda questioni inerenti le cooperative edilizie. Infatti: non si discute di una disposizione che fa esclusivo riferimento alle cooperative, ma di una disposizione di carattere generale che modifica la legislazione vigente in materia di concessioni edilizie.

Quindi ritengo di dover sollevare questa obiezione - e lo faccio senza particolare animosità e acrimonia - che mi sembra importante per il

buon andamento dei nostri lavori e per il rispetto delle competenze che sono sancite proprio per garantire innanzitutto l'efficacia del lavoro che noi facciamo.

Credo pertanto non possa essere inserito in un testo che parla di cooperative edilizie, che compete all'Assessore per la cooperazione, un articolo che muta radicalmente il tema delle Commissioni edilizie, di pertinenza, invece, dell'Assessore per il territorio, peraltro non presente in Aula.

A parte questa considerazione, in ogni caso, per quanto riguarda il merito, si attribuisce alle Commissioni edilizie la stessa configurazione data alla conferenza dei servizi, ma con alcune manchevolezze che francamente, secondo il mio parere, rendono improponibile il testo così come è stato formulato.

Infatti il requisito essenziale è che la conferenza dei servizi assolva secondo legge il compito di essere sostitutiva di tutti i pareri che vengono rilasciati e che alla stessa conferenza dei servizi partecipino o comunque siano invitati tutti quelli che sono, volta per volta, onerati della espressione di un parere, di un nulla osta, di una autorizzazione. A conferma di ciò nella conferenza dei servizi la prima parte è dedicata esattamente a questo: vengono esattamente, minutamente descritte le procedure che bisogna osservare per la sua convocazione in quanto risulta evidente che questo è il requisito essenziale.

Lo stesso non può dirsi per la Commissione edilizia. Infatti, anche quando si dice in questo articolo che la Commissione edilizia deve essere integrata da un delegato di ogni altra autorità competente per territorio ad esprimere parere per legge, si presume che, volta per volta, debba essere fatta una ricognizione, individuati e fissati i termini adatti affinché coloro i quali sono chiamati ad esprimere il parere, possano intervenire.

Seconda considerazione: con l'articolo 10 si prevede che il parere della Commissione edilizia sia vincolante. Ma questa è una novità assoluta, se non vado errato, rispetto alla legislazione costante che c'è stata nel nostro Paese, ed anche nella nostra Regione, per la quale legislazione si è sempre ritenuto che il parere della Commissione edilizia fosse sì obbligatorio, ma non vincolante.

Non è raro il caso che un sindaco, un assessore, comunque, adesso il dirigente - secondo la Bassanini - che, delegato a rilasciare la concessione edilizia, agisca anche in difformità, totale o parziale, dal parere della Commissione. In ogni caso la legge consente questa facoltà; qui, invece, si sposta radicalmente l'onere del rilascio della concessione edilizia dal sindaco, dall'assessore o dal dirigente dell'ufficio tecnico, alla Commissione edilizia; cioè è la Commissione stessa che rilascia la concessione edilizia.

Francamente questo non mi pare sia possibile!

La Commissione edilizia è, comunque, un organo consultivo onerato di un parere obbligatorio, ma è sempre parte di un procedimento amministrativo complesso in cui, però, l'onere del rilascio della concessione è sempre in testa all'organo previsto dalla legge.

Pertanto, signor Presidente, credo, alla luce di queste due considerazioni, che debba essere in ogni caso riformulato l'articolo 10, e a tal fine ho presentato alcuni emendamenti.

Ad ogni modo, pongo la questione principale e cioè che, a mio avviso, non ci sono motivi per modificare la previsione dell'articolo 17 che, peraltro, disciplina in maniera puntuale l'acquisizione di pareri diversi da quelli che devono essere espressi all'interno della Commissione edilizia, fissando un termine perentorio oltre il quale il parere s'intende reso favorevolmente.

Mi pare, quindi, sostanzialmente che qui ci sia una "invenzione legislativa" che non è, a mio avviso, pertinente, congrua e che può essere superata semplicemente mantenendo la previsione dell'articolo 2 della legge 17 che fino a questo momento, a me pare, abbia dato buona prova di sé.

BARBAGALLO Salvino, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO Salvino, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento di condividere parte del discorso fatto dall'onorevole Piro soprattutto in riferimento all'articolo 9 bis, al termine "vincolante". Certamente è un termine da cassare in quanto le Commissioni edilizie sono un organo consultivo del sindaco e

non devono vincolare assolutamente il sindaco nel rilascio della concessione edilizia. Però, onorevole Piro, è anche vero, che questa sorta di conferenza dei servizi si rende opportuna perché in più parti della Sicilia, io porto l'esperienza anche della provincia di Catania, succedono fatti strani.

Mi riferisco soprattutto alle Sovrintendenze ai beni culturali dove, a volte, richieste di parere per concessioni edilizie giacciono per mesi e a volte anche per anni.

Ritengo, pertanto, che con questo articolo, così com'è formulato - ad eccezione della parola "vincolante", per le motivazioni che ho espresso - si risolva uno degli annosi problemi del rilascio delle concessioni edilizie da parte delle amministrazioni, da parte del Sindaco, nel momento in cui queste vengono supportate da pareri di altri organi quali possono essere, ad esempio, la Sovrintendenza ai beni culturali, l'Ufficio del Genio Civile, i Vigili del Fuoco.

Mi meraviglio che l'onorevole Piro dica che questo articolo non è pertinente in questo disegno di legge, in quanto proprio lui si è prodigato in questi giorni a fare eseguire il decreto Casese con un emendamento.

Quindi, se da un lato noi intendiamo snellire tutti i lacci e laccioli in questa Regione, dall'altro ne creiamo altri. Pertanto, penso che questo articolo vada mantenuto così com'è, ad eccezione della parola "vincolante", che va cassata.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 10 è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento 10.5:

"L'articolo 10 è soppresso".

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, a parte le motivazioni di merito, insisto su una questione procedurale (se volete di carattere formale, regolamentare) a mio avviso molto seria, che sottopongo questa volta all'attenzione dell'onorevole Fleres, sensibile alle questioni regolamentari.

L'articolo in questione disciplina materia che

esula dalla competenza dell'assessore Fleres, perché si tratta di materia urbanistica, di competenza dell'Assessore per il territorio. Vero è che arriva in Aula già inserita nel testo del disegno di legge, però, al contrario, non possiamo considerare questa, in ogni caso, una procedura così forte da non potere essere contestata, perché si potrebbe, a questo punto, verificare il caso che una Commissione possa presentare un disegno di legge-*'monstre'* inserendo argomenti che appartengono ad altre Commissioni o, comunque, argomenti estranei al testo del disegno di legge.

Molto opportunamente l'onorevole Sudano, presidente della Commissione, ha sollevato di recente una questione con riferimento al disegno di legge numero 367 (se non ricordo male), presentato dal Governo ed assegnato in una prima fase interamente alla prima Commissione, sostenendo che, essendoci nel corpo del disegno di legge argomenti la cui competenza appartiene alla quarta Commissione, dovesse essere quest'ultima competente alla loro trattazione.

Qui, in ogni caso, la competenza è della Commissione.

Il problema è un altro: il problema è se in un disegno di legge che tratta materia di cooperazione edilizia possa essere inserito un argomento che in seguito ha anche una ricaduta sulle cooperative edilizie, argomento peraltro di carattere generale che non ha, in questo momento, il conforto del titolare dell'assessorato che sarebbe in ogni caso competente ad esprimere il parere.

In conclusione, signor Presidente, chiedo all'onorevole Fleres se non ritiene di dovere accogliere a nome del Governo l'emendamento soppressivo e ripresentare, la Commissione, il Governo stesso questo argomento in un disegno di legge proprio, cioè attinente a materia urbanistica, e che possa essere trattato dall'Assessore competente.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il*

commercio, l'artigianato e la pesca. Signor Presidente, così come in altra occasione, l'articolo in questione è perfettamente coerente con il senso del disegno di legge: accelerare le procedure che complessivamente riguardano l'edilizia.

Aggiungo che il testo del disegno di legge è stato approvato dalla Giunta, è condiviso dall'Assessore per il territorio e l'ambiente e che solo per prevalenza di materia è stato portato in Aula con la titolarità dell'Assessore per la cooperazione.

Peraltro, la Commissione competente all'esame della materia, ancorché di pertinenza dell'Assessorato del territorio e l'ambiente, è la medesima che ha esaminato il disegno di legge in questione, condividendone il senso, lo spirito e anche, devo dire, i termini rispetto alle soluzioni che il disegno di legge individua nella materia in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.5 dell'onorevole Piro.

Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SUDANO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato, dall'onorevole Silvestro, il seguente emendamento 10.1:

al primo comma dopo le parole "diversa da quella comunale", aggiungere "quando e per quelle che necessitano";

al 9 ter, dopo le parole "acquisito l'assenso", aggiungere "I precedenti termini possono essere interrotti una sola volta ed esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa".

Pongo in votazione l'emendamento 10.1, limitatamente alle modifiche relative al comma 1. Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SUDANO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

(È approvato)

Avverto che la seconda parte dell'emendamento sarà posta in votazione successivamente.

Comunico che è stato presentato, dalla Commissione, il seguente emendamento 10.6:

Dopo il punto c) aggiungere: 'd) da un rappresentante del collegio dei periti industriali della provincia di appartenenza'."

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento 10.4:

"I commi 9 bis, 9 ter, 9 quater sono soppressi".

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, non ricordo quale sia la legge regionale che disciplina la composizione delle Commissioni edilizie, in quanto

credo non esista. Ogni singolo comune, con il proprio regolamento edilizio, disciplina la composizione della Commissione edilizia, per cui vi sono comuni che la prevedono in certe articolazioni, altri che la prevedono in altre articolazioni.

Allora, delle due l'una: o la legge regionale decide di voler disciplinare per tutti i comuni in maniera uniforme la composizione della Commissione edilizia, o questa non può esser fatta in modo parziale.

Ritengo, in ogni caso, che il compito di formulare le Commissioni edilizie secondo le indicazioni che provengono dalla legge regionale dovrebbe essere disciplinato dai regolamenti edilizi dei comuni. In caso contrario l'effetto della norma, così come è formulata, sarà che per un numero infinito di mesi non sarà attuata.

SUDANO, *presidente della Commissione*. Abbiamo previsto anche questo.

PIRO. Io non so in che termini sia stata formulata la norma, ma tutto l'articolo, secondo me, dovrebbe essere riformulato in funzione della autonomia che sempre i comuni hanno avuto nel disciplinare la Commissione edilizia.

Inoltre potremmo essere in presenza di un regolamento edilizio di un comune che assegna tempi definiti per l'avviso, per la riunione, per la prima convocazione, per la seconda convocazione; un regolamento edilizio di un altro comune che, invece, disciplina ciò in modo diverso (qualcuno in tempi più brevi, qualcuno in tempi più lunghi).

Considerato che nella regione siciliana esistono più di 400 comuni non è difficile immaginare che mediamente ci sia una riunione al giorno della Commissione edilizia per ogni comune, quindi si terranno 400 riunioni di commissioni edilizie in tutta la Sicilia.

Se veramente si pretende di rendere le Commissioni edilizie (che peraltro sono organo di livello inferiore) organi in grado di sostituire i pareri perfino del Ministero, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici - infatti proprio questo qui si sta scrivendo e "ciò che è scritto leggere si vuole" diceva un vecchio proverbio, tant'è che si dice - il parere della Commissione edilizia sostituisce tutti i pareri; perfino quello del Ministero, del Consiglio superiore, etcetera - se

davvero si vuole fare questo occorre almeno un coordinamento fra i vari organi.

Ma ve l'immaginate l'ingegnere capo dei Vigili del Fuoco di Palermo e i due-tre ingegneri che sono disponibili, costretti a correre in tutti i comuni convocati in maniera assolutamente avventuristica da ogni sindaco?

Soltanto nella provincia di Palermo si tratta di ben 82 comuni! Questi soggetti, quindi, potrebbero essere contemporaneamente convocati in 82 comuni!

Ma veramente pensiamo che scrivendo norme del genere si accelerino le procedure? Ritengo, al contrario, che tutto ciò affossi tutte le procedure!

Pertanto, o si disciplina in maniera adeguata o, altrimenti, - ed insisto - si lascino le cose come stanno in quanto nei comuni, oggi, le Commissioni edilizie funzionano benissimo, tranne qualche caso patologico. Comunque, funzionano, onorevole Stancanelli! Da due anni hanno cominciato a funzionare.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, apprezzo l'intendimento dei proponenti il disegno di legge, nella fattispecie il Governo, cioè quello di introdurre momenti e strumenti di semplificazione. Tuttavia credo che, se vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci si pone con questo tipo di articolo, dobbiamo riflettere più attentamente e giungere possibilmente a delle modifiche.

Intanto, vorrei precisare che l'articolo 10 tratta materia che è spuria rispetto al resto dell'articolato, anche se è ontologicamente e funzionalmente legata al contesto del disegno di legge.

Ritengo che dobbiamo ragionare in termini un po' diversi, nel senso di salvaguardare l'autonomia organizzativa e funzionale degli enti locali ed anche l'autonomia di giudizio da parte degli enti competenti ad esprimere pareri e nulla osta.

Mi riferisco ad una autonomia reciproca in quanto nella passata legislatura il Parlamento regionale legiferò anche con provvedimento di legge di eguale tenore, che fu tuttavia impugnato dal Commissario dello Stato. La motivazione dell'impugnativa poggiava sostanzial-

mente sul fatto che un organo collegiale minore non può esaurire la facoltà di pronunciamento da parte di un organo monocratico di livello superiore. Credo che al riguardo furono citati anche precedenti di sentenze della Corte Costituzionale.

Ritengo quindi che dovremmo ragionare in termini diversi cercando di salvaguardare queste autonomie e facendo quanto più possibile per avvicinare il pronunciamento preventivo da parte degli organi superiori. Che non sono soltanto la Soprintendenza; vorrei ricordare che ci sono anche altri organi preposti al rilascio di pareri: penso all'Ufficio del Genio Civile, per i vincoli (ad esempio) di carattere sismico, o all'Ispettorato forestale per il vincolo di carattere idrogeologico. Sicchè, se noi dovessimo seguire questa filosofia, all'articolo 9 dovremmo dire che nella Commissione di lista c'è anche il capo dell'Ufficio del Genio Civile o suo delegato o il capo dell'Ispettorato forestale o suo delegato.

Io invece sono firmatario, assieme ad altri colleghi, di un emendamento che sostituisce l'articolo 10 fondamentalmente centrato su questa impostazione; questi enti concludono delle intese preventive con i comuni, laddove si vanno a disciplinare preventivamente, sulla specificità del territorio, tutti gli aspetti normativi cui bisogna adeguarsi ai fini del parere che deve essere successivamente reso.

Tutto questo entra nel regolamento edilizio per avere efficacia urbanistica e, a quel punto, il sindaco rilascia la concessione edilizia, previa attestazione della conformità dell'intervento a quella intesa preventivamente stabilita. Successivamente l'ente superiore esercita solo una sorveglianza ma non rilascia più parere preventivo obbligatorio.

Vorrei dire che questo tipo di impostazione tiene anche conto del fatto che, quello testè mosso dall'onorevole Piro, è un rilievo fondato, di natura organizzativa-logistica.

Non sarà possibile per le sovrintendenze, il genio civile, l'ispettorato forestale gestire un reticolo di commissioni edilizie che si convocano simultaneamente o a ripetizione, in quanto questi organi hanno difficoltà a garantire la presenza congrua all'interno di tali organismi. Diversamente, scatterebbe sempre la facoltà di in-

terdizione del procedimento amministrativo, anche successivamente.

Suggerirei pertanto, se è possibile, di accantonare l'articolo con gli altri emendamenti per fare una riflessione più attenta sulla materia oppure, se dobbiamo prendere in considerazione l'articolo 10 così com'è, valutare tutti questi aspetti prendendo in esame anche i due emendamenti sostitutivi che sono stati presentati in proposito, raggiungendo, in questo modo, l'obiettivo che è comune a tutti.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia preoccupazione è che mentre esaminiamo un disegno di legge che prevede di accelerare le procedure, si inseriscono argomenti che sono o possono essere oggetto di un disegno di legge a sè stante.

È impossibile che continuiamo a chiedere testi unici per tutte quelle materie che investono la responsabilità non solo dell'Assemblea ma degli enti locali, e poi noi stessi, in Assemblea, facciamo dei "pateracchi" di questo genere!

Ritengo valido, importante che la Commissione abbia lavorato (anche bene) sull'argomento, do atto e merito sia al Presidente che ai colleghi componenti del contributo dato, ma non è possibile che inseriamo tra le norme di accelerazione problemi inerenti la Commissione edilizia, alla quale diamo, per un certo aspetto, un tipo di parere che deve essere vincolante e obbligatorio, anche se abbiamo sentito dalla Commissione stessa proporre che l'obbligatorietà va bene e il vincolo no. Altrimenti, c'è un Sindaco incapace ed incompetente, un Assessore all'urbanistica incapace ed incompetente nel momento in cui ha un parere che lo vincola e deve esprimere per forza ciò che altri hanno preparato assumendosene alla fine la responsabilità.

Chiedo al Governo e all'assessore Fleres, che ho sempre considerato uno dei pochi assessori illuminati di questo Governo, se è possibile scindere le materie ed andare avanti con il disegno di legge relativo alla cooperazione, che darebbe pane, lavoro e la prima casa a chi non ce

l'ha, evitando così un frammentarsi di ulteriori iniziative che abbisognano di testi diversi e di una concettualità diversa.

Mi rendo conto del numero delle Commissioni edilizie, degli ingegneri capo del genio civile, dei soprintendenti ai beni culturali o loro delegati in tutte le Commissioni edilizie della Sicilia e di quanto tutto ciò sarà gravoso sia per il raggiungimento del numero legale sia per i costi; in quanto per ognuno di tali componenti occorrerà la trasferta e si dovrà stabilire chi la dovrà pagare, se l'ente di provenienza, il comune o la Regione. Pertanto, invito l'assessore Fleres - che mi è sembrato stamattina un pò più duro di quanto non lo sia nei suoi intendimenti giornalieri - ad un momento di riflessione per ridare fiato ad un certo tipo di indicazione volta a chiudere la vicenda, seria, dell'incentivo alla cooperazione, alla prima casa e quindi al lavoro, lasciando queste norme ad una valutazione più ponderata della Commissione e dell'Aula. Questa peraltro potrebbe essere frutto ed oggetto di un lavoro unico poi facilmente consultabile dagli addetti ai lavori, dai cittadini, ma anche dai membri della stessa Commissione comunale, dai Consigli comunali. Non possiamo, infatti, riferirci ogni volta ad altre leggi che a loro volta ne richiamano altre. In tal senso ribadisco l'invito al Governo di accantonare questi articoli per farne oggetto di un apposito disegno di legge che pure deve essere fatto sulla riforma della pubblica Amministrazione in Sicilia.

Vorrei tanto che l'assessore Fleres togliesse gli abiti di 'caporale di giornata' per considerarsi, invece, deputato fra deputati; cittadino siciliano che vuole intendere e volere e sinceramente semplificare e far comprendere a coloro i quali amministrano qual è l'iter, la legge, la forma con la quale potere procedere anche per la richiesta di nulla-osta di concessione edilizia. che è un diritto chiedere, ed un dovere concedere, in tempi possibilmente brevi, per consentire l'accelerazione di cui si parla.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, valuto assai positivamente l'articolo

10 di questo disegno di legge e vorrei anche richiamarmi alle considerazioni che ha svolto l'onorevole Giannopolo quando ha, a mio avviso esattamente, e ritenuto che questa è materia comunque funzionalmente pertinente anche al disegno di legge. Ma, al di là del fatto che lo sia o non lo sia, sono convinto che ontologicamente, come si è espresso l'onorevole Giannopolo, sia un atto di giustizia; un atto volto verso quella accelerazione alla quale tutti diciamo di tendere e che in effetti con questo articolo comincia ad essere applicata.

In buona sostanza questo articolo 10, laddove assegna queste funzioni alla Commissione edilizia e consente che al suo interno siano presenti in un unico contesto tutte quelle autorità che devono partecipare alla valutazione complessiva di quel provvedimento, di quel progetto, per quella concessione edilizia, non fa altro che fare assicurare questa Commissione edilizia al rango di Conferenza dei servizi.

E, in effetti, qual è l'operazione che si fa? Voi lo sapete bene, partiamo da un presupposto: attualmente in Commissione edilizia è presente una serie di amministrazioni le quali dopo avere espresso, in sede di commissione, un determinato parere, successivamente, in sede autonoma, esprimono nuovamente il loro parere: l'ufficiale sanitario, presente in Commissione edilizia, provvede nuovamente lo stesso fa il sovrintendente, la Capitaneria di porto e il Genio civile. Tutte funzioni per le quali chiaramente noi registriamo una duplicazione di attività e un ritardo nella macchina burocratica. Laddove con questo articolo si dice che tutte quelle persone che devono stare all'interno della Commissione perché competenti per materia, per territorio su quella determinata concessione edilizia, devono partecipare in un unico contesto per dire se va bene o se va male, si è di fatto seguita la rappresentazione della Conferenza dei servizi anche in questa materia.

Sappiamo bene che, al di là dei ritardi e del funzionamento, sicuramente lento e tardivo di questa macchina burocratica che è la Commissione edilizia, in ogni caso questo comporta un'ulteriore istruttoria di atti in altre sedi che non possiamo più permetterci; il cittadino ha bisogno di un riscontro; ha bisogno di tempi certi. Questa norma garantisce tempi certi.

Vorrei tranquillizzare quei colleghi che hanno avanzato perplessità sul pericolo che teoricamente i 408 comuni della Sicilia convochino le stesse persone contemporaneamente; l'articolo 9 ter prevede, infatti, espressamente che qualora alle sedute della Commissione non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti, il sindaco o un suo delegato assegna alle stesse un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni affinché esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso. Ritengo quindi che, nella pratica, il pericolo e il rischio dell'eventuale assenza di questo o quel soggetto possano essere superati dalla diligenza delle nostre pubbliche Amministrazioni, (peraltro la nostra macchina burocratica è carica di funzionari e di dipendenti) esitando in tempi, che non sono ridotti, il loro parere. È possibile che in 45 giorni un soggetto che doveva partecipare alla riunione di una Commissione edilizia non possa poi rendere il suo parere laddove peraltro il 9 quater dice che qualora lo motivi negativamente, la concessione s'intende negata?

Più normale garanzia di questa cosa vogliamo? Ribadisco il mio consenso a quanto detto dal collega Giannopolo: ontologicamente e funzionalmente per il servizio che dobbiamo dare ai siciliani, è sicuramente funzionale ed utile applicare questa normativa. Cosa stiamo facendo? Una conferenza dei servizi: in quell'occasione vadano, si riuniscano, decidano una volta per tutte in un'unica sede. È impossibile il balletto che chi partecipa ad una Commissione ed esprime un parere, poi invece può delegare quel parere cambiandolo in altra sede nei propri uffici autonomi per ritornare in un batti e ribatti che penalizza il cittadino. Quindi plaudo a questa iniziativa che ritengo funzionale al disegno di legge e sono assolutamente favorevole a questo.

Inoltre, signor Presidente, aggiungo, solo per completezza, che sono altresì d'accordo sull'emendamento 10.14 presentato dall'onorevole Piro che prevede di sopprimere al punto 9 bis la dizione "è vincolante".

AULICINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AULICINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideravo fare una considerazione: il cittadino ha parecchie cose da dire sul funzionamento della pubblica Amministrazione, soprattutto nelle realtà locali, piccole o medie, dei nostri comuni. Esiste ed è diffuso - lo sappiamo, lo conosciamo, lo tocchiamo con mano - questo incredibile ritardo della pubblica Amministrazione nell'erogare servizi. Questo è un servizio: il cittadino presenta un suo progetto, lo stesso rivendica celerità nei tempi di verifica del contenuto del suo progetto ed intende conoscere la valutazione della pubblica Amministrazione in ordine alla compatibilità della sua sollecitazione rispetto alla legge.

Il cittadino non chiede nulla se non il rispetto della legge. Invece cosa succede? Che il cittadino non è messo nella condizione in tempi reali, compatibili, adeguati alle esigenze legittime, di acquisire quel parere essenziale, quella autorizzazione che gli consentirebbe in seguito di pianificare la sua vita, di sviluppare il suo investimento, di utilizzare quella sua idea in tempi reali.

Se è vero che spesso per un parere delegato, e comunque di competenza di un organo di controllo di livello superiore, spesso il cittadino riesce a morire, nel senso che spesso e volentieri gli eredi debbono occuparsi di quella concessione - gli eredi, sono cose incredibili! - a me sembra che la impostazione che ci stiamo dando e che il Governo si sta dando, sia corrispondente a una esigenza inderogabile.

Abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché i cittadini, che hanno questo rapporto con la pubblica Amministrazione, possano dire alla fine: ho posto un quesito ed ho avuto una risposta.

I soggetti interessati ad esprimere pareri sono chiaramente individuati; non succede nulla di grave, non si destabilizza la pubblica Amministrazione ovvero si creano problemi non so a chi, a quali poteri; non si delegittima nessuno se si chiede che entro un termine perentorio di 45 giorni si decida sulla richiesta di sollecitazione da parte del cittadino.

Questo articolo va letto nella sua interezza. Infatti, se leggiamo un comma senza il 9 ter, non c'è dubbio che questa è una lettura parziale.

La mia sensazione è che alcuni parlamentari

abbiano fatto interventi parziali prescindendo dal contesto. L'articolo va tutto recepito nella sua impostazione perché ci sono garanzie per tutti, anche per gli organi di controllo di livello superiore ai quali si pone un vincolo perentorio: entro 45 giorni decidi; se decidi negativamente la pratica non ha corso. A me sembra, quindi che vengano fatte salve le prerogative, le competenze, le funzioni di tutti. C'è, inoltre, un piccolo particolare che forse sfugge a qualche collega parlamentare: fino ad oggi non sono stati fatti salvi i diritti dei cittadini.

Ecco, si intende affermare un principio. In attesa della riforma organica della pubblica Amministrazione, questo potrebbe essere un cuneo, chiamiamola una tessera, di questo grande mosaico che però siamo impegnati tutti a costruire. Credo - lo voglio dire qui, ma sarà oggetto di attenzione da parte di questo Parlamento - che la riforma della pubblica Amministrazione in questa terra disgraziata non possa essere fatta a colpi di emendamenti e di interventi parziali.

A tale proposito ricordo che c'è un ordine del giorno votato all'unanimità da questo Parlamento, in cui si stabilisce perentoriamente... A meno che quella sera non fossimo stati troppo stanchi perché impegnati nella manovra di bilancio. Ricordo a tutti che quell'ordine del giorno fu approvato la sera in cui abbiamo approvato il bilancio, in coda. Ricordo a tutti che tutti insieme abbiamo votato quell'ordine del giorno. E lo ricordo anche a quei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione che sono impegnati a presentare una miriade di emendamenti e una miriade di disegni di legge; vi anticipo, anzi, che il Gruppo del CDU domani o lunedì presenterà il suo, dato che in questo Parlamento non vengono rispettate le regole.

Infatti, tutti insieme se decidiamo di seguire un percorso e stabiliamo che la riforma della pubblica Amministrazione deve essere il risultato di un lavoro serio, fatto da una Commissione a termine, nella quale debbano confluire i disegni di legge, le idee dei singoli parlamentari...

PRESIDENTE. Onorevole Aulicino, la prego di attenersi al testo dell'emendamento.

AULICINO. Signor Presidente, mi permetta: o è fuori testo la norma del disegno di legge - e

in quel caso ne prendo atto - o se si decide, come si è deciso (io sono dell'avviso che non sia fuori testo), che questa norma è ben collocata in questo disegno di legge, non penso di affrontare questioni fuori testo.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, perché mi rendo conto che in fondo ciò che avrei dovuto dire l'ho detto già.

Onorevoli colleghi, onorevole Bufardecì mi interessava evidenziare che la gente ci osserva e che dobbiamo anche rendere conto delle nostre azioni, delle nostre contraddizioni: la riforma della pubblica Amministrazione in Sicilia va fatta così come la riforma dello Statuto, in modo organico.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, non c'è dubbio che l'istituzione della Conferenza dei servizi sia estremamente valida, tuttavia non è sufficiente una petizione di principio. L'articolo 10, così com'è formulato, per le brevissime considerazioni che farò più avanti, rimane appunto una petizione di principio. Ecco perché sono favorevole - cercherò di spiegarne le ragioni che penso potranno convincere l'Assessore e il Governo - all'emendamento dell'onorevole Piro.

Intanto c'è un problema di natura finanziaria: ad occhio e croce vi saranno da mille a duemila missioni di dipendenti pubblici in tutti i comuni della Sicilia, in quanto questi funzionari dovranno muoversi per raggiungere i vari comuni.

Lei sa, onorevole Assessore, che in sede di bilancio abbiamo decurtato enormemente gli stanziamenti per le missioni. Infatti, molto spesso alcune missioni non possono essere effettuate perché nel bilancio della Regione manca lo stanziamento: e dico ciò per esperienza diretta.

Non penso che la Regione possa imporre all'ingegnere capo dei vigili del fuoco o a un suo delegato di recarsi in missione, perché si tratta di "organi" dello Stato. Tra l'altro, noi sappiamo che in Sicilia i due terzi dei comuni - mi pare - sono dichiarati zone sismiche di prima o di seconda categoria.

Onorevole Assessore, immaginiamo cosa si-

gnificano gli spostamenti di questi funzionari sul piano finanziario? Possibilmente costoro vorrebbero andare in giro per i vari comuni, però lei sa che, oltre alla insufficiente disponibilità di bilancio, vi è anche il problema dell'importo delle missioni, ritenuto non congruo dalla stragrande maggioranza dei dipendenti della Regione.

Pertanto, pur ritenendola valida, credo che l'iniziativa, a mio modo di vedere, abbia bisogno di un approfondimento. E - la prego onorevole Assessore! - non venga a dirmi che le spese sono a carico dei comuni, perché se la Regione vuole inserire questa clausola, deve comunque indicare i mezzi con cui fare fronte alla spesa. E qui questo non c'è.

Questa norma, dunque, creerebbe maggiori difficoltà; non credo, per le considerazioni che ho svolto, che essa agevolerebbe; bloccherebbe tutto. A mio modo di vedere, invece, può benissimo approfondirsi la questione e trovare l'adeguata soluzione in qualunque altro disegno di legge che andremo ad approvare da qui a poco tempo.

Queste sono le mie valutazioni, onorevole Assessore. Ribadisco che questo articolo non potrà dare alcun vantaggio all'amministrazione, ma, al contrario, creerà altre difficoltà oltre al problema finanziario di rilevanza non trascurabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.4, a firma dell'onorevole Piro, suppressivo della parte che fa riferimento al comma 9 bis.

CAPODICASA. Chiedo che la votazione venga effettuata per scrutinio nominale.

(Altri deputati aderenti ai gruppi del PDS e MD-La Rete - AD chiedono che la votazione avvenga per scrutinio nominale).

Votazione per scrutinio nominale

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale sull'emendamento 10.4.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione gli onorevoli:

Alfano, Aulicino, Battaglia, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filandelfio, Beninati, Bufardecì, Capodicasa, Caputo, Cimino, Croce, Cuffaro, D'Aquino, Drago, Fleres, Formica, Granata, Manzullo, Misuraca, Monaco, Pellegrino, Petrotta, Piro, Sanzarello, Scalici, Scammacca della Bruca, Scoma, Stancanelli, Sudano, Turano, Vicari.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti 32.

L'Assemblea non è in numero legale

Pertanto, onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 17 giugno 1997, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica "Industria".

III - Discussione dei disegni di legge:

1) «Disposizioni in materia di decadenza dei Comitati regionali di controllo»; (449/A)

2) «Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie» (279/A) (seguito);

3) «Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani»; (277/A)

4) «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia»; (381/A)

5) «Disposizioni concernenti la campagna di meccanizzazione agricola per l'anno 1997»; (451/A)

6) «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 concernente 'Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni'; (410-342/A)

7) «Norme per la pesca e il fermo biologico». (319/A)

IV - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i Beni Culturali ed Ambientali.

V - Elezione di nove membri per la sezione centrale e per ciascuna delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo.

La seduta è tolta alle ore 19.55

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore F.F.

Dott. Filippo Tornambé